

A proposito dei libri «de officio adsectorum» (*)

1. *Libri e officium* - 2. Il fondamento dell'opzione - 3. Nebulosi precedenti - 4. La versione di Paolo - 5. Caratteri di un modello.

1. Affacciarsi alla letteratura giurisprudenziale concernente gli *adsectores*, e in particolare al loro *officium*, significa (e impone di) confrontarsi con una *species* di quello che, nella prospettiva degli studiosi moderni, è considerato un genere letterario autonomo e tendenzialmente unitario, pur nella molteplicità delle sue manifestazioni¹. E' lecito, in effetti, convenire sulla qualificazione com-

*) Non è mai semplice dedicare uno scritto al proprio maestro, sia per la scelta dell'argomento, in cui si è spesso guidati dal generico pregiudizio di doversi contenere all'interno della produzione dell'onorato, sia per l'immane senso di insoddisfazione verso il risultato, che induce a chiedersi se l'omaggio tributato sia adeguato al grado di riconoscenza che si prova. Poiché, purtroppo, quest'ultima domanda è generalmente destinata a incontrare una risposta sconsolante, traggono maggiori rassicurazioni riflettendo sul primo profilo. E' vero, infatti, che nella vastissima bibliografia romanistica di Remo Martini – quale è elencata in capo ai voll. I e III degli «Studi» in Suo onore – il peso rivestito dalle indagini sui modi e le forme della letteratura giurisprudenziale romana potrebbe apparire secondario rispetto a quello degli studi su molteplici istituti del diritto privato e sulle fonti; ma con questa predilezione Egli non riusciva a nascondere, a chi aveva la fortuna di coltivarNe la frequentazione scientifica, l'intensa confidenza con ogni ambito della complessiva esperienza antica, circa la quale la curiosità non richiedeva necessariamente di tradursi in scrittura. D'altronde, a livello generale, la convinzione che si possa rendere migliore omaggio a un maestro riprendendo temi da lui già affrontati non è sempre fondata, nella misura in cui si riveli metro di giudizio dell'indipendenza di pensiero dell'allievo (e, di riflesso, della propensione del maestro stesso a stimolarla): la medesima indipendenza che, invece, Martini ha vivamente incentivato in chi ha approfittato del Suo insegnamento. Proprio facendo tesoro di queste due considerazioni, ho scelto di presentare qui un lavoro inserito in un mio percorso di studi che, pur esulando dai Suoi diretti interessi degli ultimi anni, Egli aveva sempre incoraggiato e sorvegliato, e del quale mi aveva in passato confidato di apprezzare i primi esiti. A ogni modo – come anticipavo – rimane la consapevolezza che dalla modestia dell'offerta non si debba giudicare l'entità della gratitudine.

¹) Troviamo *libri de officio* dedicate a molte figure dell'apparato burocratico, che vi

plessiva come ‘*genus scribendi*’, dal momento che le varie opere ‘*de officio*’ presentano tratti di indubbia uniformità: *in primis*, la scelta onomastica, a cui è comunque opportuno collegare l’efficacia distintiva insita nel richiamo costante alla carica, già prima che essa si specifichi in relazione alle diverse figure²; poi, e in stretta dipendenza, il raggio dei precetti coperti dall’esposizione, nonché il modo di proporli, ossia il «taglio» narrativo³; infine, i possibili utilizzatori di una trattatistica polimorfa, ma prodotta pur sempre con l’occhio rivolto a determinate categorie di riceventi⁴. In riferimento specifico a questi due ultimi aspetti, finché si rimanga al livello del *genus*, però, non è consentito essere troppo puntuali. Potremmo, in altre parole, inquadrarlo come un gruppo di scritti intesi, globalmente, a predisporre un «prontuario», ossia un compendio di istruzioni per lo svolgimento di un dato ‘*officium*’, ossia di una precisa funzione pubblica⁵: sarebbero, dunque, «destinati in primo luogo a ma-

sarà occasione di ricordare sinteticamente *infra*, nel testo.

²) Ho proposto alcune considerazioni circa la valenza di quella dicitura in G. COSSA, *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano, 2018, p. 225 ss., non per revocare in dubbio l’inquadramento della categoria di scritti, bensì ponendola in relazione con l’eventuale classe superiore dei cosiddetti ‘*libri de*’: proprio i lavori sugli *officia*, invero, sembrano presentare caratteristiche eccentriche rispetto ad altri titoli omologhi, con la conseguenza di rendere meno piano il giudizio di equivalenza (o addirittura di identità) tra il prodotto designato con ‘*liber de*’ e la «monografia», intesa quale trattazione organica, e auspicabilmente esaustiva, di un tema preciso, più o meno concentrato.

³) E’ appena il caso di segnalare come il profilo sostanziale non possa certo rimanere inesplorato, quando si cerchi di ricostruire i tratti di un genere letterario: vi sono parametri e indicatori formali, stilemi tendenziali, e infine comunanze di contenuto, che travalicano le singole differenze dovute alla frammentazione dei rispettivi sottogeneri (cfr. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 215 ss.). E un determinato «taglio» sicuramente serve a distinguere le opere *de officio* da altri scritti «monotematici», nei quali è più facile constatare come il ragionamento del giurista si dipani attraverso un incedere più vicino alle opere di casistica, ossia attraverso una successione di soluzioni aggregate in virtù di connessioni multiformi (benché anche i volumi contenenti «istruzioni» per magistrati e funzionari non siano immuni da questa impronta «casistica» che innerva la sostanza stessa della produzione giurisprudenziale, come vi sarà modo di ribadire al § 5). Rinvio, in merito, ancora a COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 227.

⁴) Sul rilievo giocato dalla prefigurazione di un certo destinatario nella scelta di un preciso genere di scrittura – aspetto del quale è imprescindibile tenere conto, ponendosi dal punto visuale dell’autore –, cfr. COSSA, *Per uno studio*, cit., spec. p. 200 ss., con peculiare riguardo alla produzione giurisprudenziale romana.

⁵) La nozione di ‘*officium*’ – che qui può essere ripercorsa solo per sommi capi – appare tutt’altro che monolitica, e meriterebbe anzi di essere valutata in funzione della sua evoluzione storica, connessa al mutare delle strutture politiche e amministrative: ne ripercorre ora i vari significati A. TRISCIUOGGIO, *Percorsi semantici antichi e dogmatica giurpubblicistica moderna. Da ‘officium’ a ‘ufficio’*, in «Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista. Atti della Giornata di Studi in onore del Professor Lelio Lantella (Torino, 22 marzo 2013)» – cur. S. Masuelli, L. Zandrino –, Napoli, 2014, p. 37 ss., muovendo però da una visuale definitoria anzitutto sincronica, ordinata per criteri logico-linguistici (per una

gistrati o funzionari», ma, non essendo «alieni da qualche pretesa scientifica», risulterebbero di riflesso fruibili da «una più vasta cerchia di lettori»⁶.

Si tratta, del resto, di un ambito della produzione scientifica dei giuristi per il quale è necessario un approccio consapevolmente storicizzante, che ne illumini il cammino dalle prime apparizioni nella metà discendente del II se-

ricognizione semantica esondante il terreno puramente giuridico, cfr. già F. CANCELLI, *‘Ufficio [Diritto romano]’*, in «ED.», XLV, Milano, 1992, p. 599 ss.). Nell’ambito giuridico, invero, è proprio con la letteratura del secondo principato che affiora il distanziamento dalla prospettiva precedente, e si afferma un nuovo modo di intendere l’incarico pubblico. Conformemente a quanto già sosteneva A. DELL’ORO, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960, p. 18, allora, si osserva che l’*officium* viene preso in esame dai giuristi in relazione «alla sfera di competenza di uno specifico potere, in rapporto, non tanto all’organizzazione interna della carica, quanto all’interesse che verso di quella hanno i singoli» (cfr. pure G. CERVENCA, *Sull’uso del termine «officium» nella legislazione postclassico-giustiniana*, in «Studi G. Grosso», III, Torino, 1970, p. 207 ss.). Si tratta, come rileva E. STOLFI, *Immagini di ‘officia’ e compiti magistratuali nell’elaborazione della giurisprudenza antoniniana*, in «Giuristi e officium. L’elaborazione giurisprudenziale di regole per l’esercizio del potere fra II e III secolo d.C.» – cur. E. Stolfi –, Napoli, 2011, p. 7 ss., specialmente p. 26 s., di una prospettiva ben diversa rispetto a quella della tradizione, ancora emergente dall’*Enchiridion* di Pomponio, ad esempio F. GRELLE, *Le categorie dell’amministrazione tardo-antica: officia, munera, honores*, in «Istituzioni, ceti, economie», Roma-Bari, 1986, p. 37 ss., specialmente p. 42 (ora in ID., *Diritto e società nel mondo romano* – cur. L. Fanizza –, Roma, 2005, p. 221 ss., in particolare p. 225 s.) insisteva, dal canto suo, nel sottolineare l’incapacità del concetto a porsi come elemento connotante la carica magistratuale: da questo punto di vista, egli ravvisava indubbie continuità tra la nozione pomponiana e quella dei *De officio* subito posteriori, almeno antoniniani, in cui l’*officium* avrebbe designato «comportamenti formalmente eterogenei, ma tutti riportabili all’esercizio, solo in taluni casi giuridicamente dovuto, dei poteri del magistrato o del funzionario» (sulla scia di una visione ancor più tradizionalista, come specchio di una letteratura ancorata a modelli anteriori, si era posta V. GIODICE SABBATELLI, *Studi sull’ufficio del console*, Bari, 2006, p. 36 ss., specialmente p. 43 ss.: cfr. anche *infra*, nt. 7).

⁶ Tutte le citazioni sono ricavate da L. LANTELLA, *Le opere della giurisprudenza romana nella storiografia (Appunti per un seminario di Storia del diritto romano)*, Torino, 1979, p. 78; cfr. anche GRELLE, *Le categorie*, cit., specialmente p. 42, J.-L. FERRARY, *Les titres des textes juridiques*, in «Titres et articulations du texte dans les œuvres antiques. Actes du Colloques International de Chantilly (13-15 décembre 1994)» – cur. J.-C. Fredouille, M.-O. Goulet-Cazé, P. Hoffmann, P. Petitmengin –, Paris, 1997, p. 233 ss. e p. 251 s., e GIODICE SABBATELLI, *Studi*, cit., p. 29 ss. Per la considerazione unitaria di questa tipologia letteraria si veda già, in modo marcato, F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*², Oxford, 1953, trad. it. – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968, p. 438 ss.: egli operava, però, la distinzione dei generi sulla base di una malintesa valorizzazione del dato stilistico, che poi uscirà molto ridimensionata nella lettura di M. BRETONNE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*², Napoli, 1982, p. 335 e 342 ss. (laddove quel «postulato» sarà felicemente messo in discussione; su di esso torna recentemente, in chiave critica, anche E. STOLFI, *Fra «Kunstgeschichte» e «Kunstlergeschichte». Il problema dei generi letterari*, in «Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani» – cur. A. Schiavone –, Torino, 2017, p. 49 ss.).

colo d.C., fino alle estreme manifestazioni sotto gli ultimi Severi, ma anche nelle evoluzioni interne ai singoli sottogeneri, in cui è dato percepire rapporti di ascendenza, derivazione e trasformazione⁷. Esso, inoltre, si nutre di lavori eterogenei, che dovrebbero di conseguenza suggerire all'interprete una valutazione aliena da criteri monocordi; e ciò, nonostante che, nelle intenzioni dei *prudentes*, tali lavori fossero diretti a perseguire un fine divulgativo in sé coerente, e a raggiungere una platea di soggetti sì differenti, ma ugualmente interessati alla delucidazione delle mansioni di ogni singola autorità pubblica⁸. All'interno di un genere comunque rispondente a tale fisionomia, le distinzioni si giustificavano in virtù delle caratteristiche precipue della carica prescelta, la cui emersione a dignità di soggetto letterario dipendeva in sostanza dalla discrezionalità dei *prudentes*, per quanto orientata dalla sussistenza di alcuni requisiti basilici. In termini del tutto approssimativi, si potrebbe osservare

⁷ Per quanto riguarda il contesto cronologico di emersione, non si nasconde il legame creativo con l'approssimarsi degli autori a tematiche precedentemente inesplorate, che caratterizza proprio l'ultimo secolo del principato (cfr., per tutti, M. BRETONE, *Storia del diritto romano*¹², Roma-Bari, 2008, p. 284). Fatto salvo quanto si dirà al § 3 sui prodromi della letteratura «assessoriale», i primi esemplari di questa tipologia potrebbero essere considerati il *De officio consulis* di Marcello (su cui cfr. almeno GIODICE SABBATELLI, *Studi*, cit., specialmente p. 61 ss.) e il *De officio proconsulis* di Venuleio Saturnino (per cui rinvio a G. COSSA, *Il De officio proconsulis di Venuleio Saturnino: nascita di un genere letterario*, in «Giuristi e officium», cit., p. 107 ss.): benché si sia cercato di annodare i fili rispetto alle sporadiche trattazioni sulle magistrature, testimoniate in qualche modo per la fine dell'età repubblicana (così GIODICE SABBATELLI, *op. cit.*, specialmente p. 36 ss.), è preferibile valorizzare il profilo innovativo, in collegamento con la concezione progressivamente nuova delle cariche pubbliche (cfr. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 438 s., e FERRARY, *Les titres*, cit., p. 251 s.).

⁸ Sotto questo aspetto, risulterebbe anacronistico cercare di fissare il *genus* muovendosi negli schemi concettuali moderni; liberandosi da questi ultimi e lavorando in una dimensione storica, è invece senz'altro più gratificante cercare di definirne la natura a partire dai tratti essenziali, per quanto riproducibili a cavallo dei vari sottogeneri. DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 277 ss. (ove bibliografia), ad esempio, passava in rassegna le diverse ipotesi ricostruttive – che vedevano i «*De officio*» come elenchi dei doveri dei magistrati e delle relative competenze, oppure come manuali destinati unicamente all'esercizio della singola professione, o ancora come testi puramente processuali – per arrivare a tratteggiarne l'essenza quasi in modo residuale: sarebbero stati libri che affrontavano, in maniera assai variegata, temi e istituti estranei alle narrazioni giurisprudenziali della tradizione, o perché esulanti dalle antiche forme giuridiche, o perché aggreganti figure e norme prima collocate in sedi disparate. Si tratta, probabilmente, di una prospettiva «resiliente» di fronte alla complessità dei modelli, più che di un approccio «propositivo»; tuttavia, essa appare almeno coerente nel tenere fermo il dato della molteplicità, che ancora costituisce un monito contro indebite sovrapposizioni a nozioni di tempi più avanzati. Ma, seguendo anche le osservazioni critiche di J. GAUDEMET, *rev.* a DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., in «SDHI», XXVIII, 1962, p. 412 s. (cfr. anche CERVENCA, *Sull'uso*, cit., p. 242 e nt. 141), a essa si può opporre l'estrema difficoltà di rinunciare alla dimensione «didattica» nei confronti dei titolari di una carica pubblica, quale traspare, in primo luogo, dai trattati «maggiori» (il *De officio proconsulis*, ad esempio).

che l'opzione finiva solitamente per privilegiare quelle funzioni che godevano di qualche potere di tipo giurisdizionale (o con esso interferivano), da cui potesse scaturire una casistica di fattispecie che coinvolgeva anche i privati, nell'ambito della quale, alla fine, il giureconsulto avrebbe trovato terreno fertile per le proprie riflessioni⁹. E così troviamo, nella messe di opere selezionate dai commissari di Giustiniano o comunque conoscibili grazie al loro sforzo, trattati monotematici sulle figure autoritative che rivestivano appunto quei requisiti: dal *praetor* al *praeses provinciae*, dal *praefectus praetorio* ai *curatores rei publicae*, fino ai diversi *iudices*¹⁰.

2. In una simile prospettiva, la scelta del ruolo dell'*adessor* come oggetto di ricerca non dovrebbe stupire l'interprete¹¹. In effetti, quella denominazione designava qualsiasi assistente incaricato di affiancare, sin dal primo principato¹², i più vari magistrati o funzionari, in rapporto di subordinazione, e con

⁹ Si tratta di una spiegazione che, per quanto generica, può accomunare a vario titolo tutte le cariche per le quali è pervenuta una monografia (cfr. subito *infra*, nel testo): essa si connette, peraltro, alla rappresentazione di un pubblico composito, dall'aspirante magistrato o funzionario al *civis* che con loro si sarebbe dovuto confrontare in sede amministrativa o giudiziaria. DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 22 ss., preferiva, invece, seguire il *discrimen* tra magistrature cittadine (consolato, pretura tutelare, questura) e provinciali (proconsoli, *praesides* e *curatores civitatum*). In tal modo, però, sarebbero rimasti esclusi i *praefecti*, che avrebbero costituito un terzo gruppo. Tuttavia, il riconoscimento di un dato esteriore non sembra affatto idoneo a chiarire le ragioni per cui a tutte queste figure, e solo a esse, furono dedicati i *libri* in questione (senza trascurare che ciò potrebbe dipendere anche da fattori legati alla trasmissione delle opere giurisprudenziali dal principato fino a Giustiniano).

¹⁰ Una rassegna più esaustiva, con fonti, si legge in G. IMPALLOMENI, 'Adessores', in «NNDI», I.1, Torino, 1957, p. 305 (cfr. già H.F. HITZIG, *Die Assessoren der römischen Magistrate und Richter. Eine rechtshistorische Abhandlung*, München 1893, p. 153 ss., e O. SEECK, 'Adessor', in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», I, Stuttgart, 1894, c. 424; poi, almeno SCHULZ, *Storia*, cit., p. 439 ss. e H.J. WIELING, *Die Assessoren in der Spätantike*, in «Τιμαί Ι. Τριανταφυλλοπούλου», Αθήνα-Κομοτηνή, 2000, p. 339 s.). Per analisi più approfondite, sempre in un'ottica complessiva, si rimanda in sintesi a DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., *passim* (specialmente p. 22 ss. sulle ragioni in base a cui venivano scelti gli *officia* da analizzare).

¹¹ Visto che l'obiettivo di questo studio non è ricostruire la figura dell'assessore a partire dalle opere giurisprudenziali a lui dedicate (come avviene in genere nei lavori citati *infra*, nt. 13), ma semmai il contrario – o meglio analizzare direttamente ed esclusivamente queste ultime – conviene premettere che le nozioni istituzionali su tale ruolo saranno fornite in quanto funzionali all'indagine.

¹² Sul contesto di origine è preferibile seguire la tesi tradizionale (cfr., per tutti, M. KASER, K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², München 1996, p. 550), a discapito di quella che individuierebbe degli *adessores*, con caratteristiche già intuibili, alla fine della repubblica (così, O. BEHREND, *Der assessor zur Zeit der klassischen Rechtswissenschaft*, in «ZSS», LXXXVI, 1969, p. 201 ss.).

compiti di collaborazione pratica e di consulenza¹³. A tale scopo, pur essendo eleggibili tra tutti i soggetti liberi, essi venivano solitamente chiamati dal novero degli *advocati*, specialmente quando l'incarico coinvolgeva competenze giurisdizionali¹⁴. E', del resto, un fondamentale passo di Paolo, posto in testa al titolo digestuale *de quo*, a rivolgersi agli assessori come a '*iuris studiosi*'?

D. 1.22.1 (Paul. *l.s. de off. ads.*): Omne officium adsectoris, quo iuris studiosi partibus suis funguntur, in his fere causis constat in cognitionibus postulationibus libellis edictis decretis epistulis¹⁵.

¹³ Per l'inquadramento della figura si può, invero, fare affidamento su una letteratura abbastanza folta, di cui si rammentano: H.F. HITZIG, *Die Assessoren*, cit., p. 48 ss., O. SEECK, '*Adsector*', cit., c. 423 ss., A. CHECCHINI, *I 'consiliarii' nella storia della procedura*, in «Atti del Regio Istituto Veneto», LXVIII, 1908-9, p. 630 ss. (ora in ID., *Scritti giuridici e storico giuridici*, II, Padova, 1958, p. 9 ss.), A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953, p. 351, G. IMPALLOMENI, '*Adsector*', cit., p. 305, W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*², Graz-Wien-Köln 1967, p. 331 ss., BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 192 ss., KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 550 s., M. PEACHIN, *Index vice Caesaris. Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate*, Stuttgart, 1996, p. 45 ss., e H.J. WIELING, *Die Assessoren*, cit., p. 339 ss.

¹⁴ Cfr. K. ZOLTÁN MÉHÉSZ, *Advocatus Romanus*, Buenos Aires, 1971, p. 191 s., e KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 550.

¹⁵ Lo hanno letto, tra gli altri, SEECK, '*Adsector*', cit., p. 424 s., CHECCHINI, *I 'consiliarii'*, cit., p. 632 s. nt. 3 e p. 634 s., BERGER, *Encyclopedic Dictionary*, cit., p. 351, IMPALLOMENI, '*Adsector*', cit., p. 305, DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 259, R. ORESTANO, '*Plus petitio*' e '*in integrum restitutio*', in «Studi B. Biondi», II, Milano, 1965, p. 236 nt. 21 (ora in ID., *Scritti*, III, Napoli, 1998, p. 1622 nt. 21), KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 322 (e nt. 673^a) e 331 (e nt. 698), BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 203 ss. e 214 s., ZOLTÁN MÉHÉSZ, *Advocatus Romanus*, cit., p. 191 s. e nt. 18, A. CARCATERA, *Concezioni epistemiche dei giuristi romani*, in «SDHI.», LIV, 1988, p. 65, D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Afrika*, in «ZSS.», CVI, 1989, p. 217 e nt. 46 (poi ID., *Römische Jurisprudenz in Afrika mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen*, Berlin, 2005², p. 23 e nt. 22), B. ALBANESE, *Le «notae iuris» di Probo ed il 'ius Flavianum'*, in «Dura», XLIII, 1995, p. 4 s. (ora in ID., *Scritti giuridici*, IV – cur. G. Falcone –, Torino, 2006, p. 678 s.), G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994, p. 389 nt. 235, KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 550 nt. 28, PEACHIN, *Index*, cit., p. 45, WIELING, *Die Assessoren*, cit., p. 340, 342 e 344 s., C.A. CANNATA, *Qualche considerazione sull'ambiente della giurisprudenza romana al tempo delle due scuole*, in «Cunabula iuris. Studi G. Broggin», Milano, 2002, p. 53 ss. (ora in ID., *Scritti scelti di diritto romano*, II – cur. L. Vacca –, Torino, 2012, p. 401 ss.), V. CARRO, ... *et ius et aequum postulat ... Studio sull'evoluzione del significato di postulare*, Napoli, 2006, p. 157, G. VIARENGO, *Studi su Erennio Modestino. Profili biografici*, Torino, 2009, p. 60 e nt. 120, L. DI PINTO, *Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli, 2013, p. 78 nt. 18, W.J. ZWALVE, *Decreta Frontiana. Some observations in D. 29,2,99 and the 'law reports' of Titus Aristo*, in «T.», LXXXIII, 2015, p. 365 ss. e 377 nt. 49, J.M. BLANCH NOGUÉS, *En torno al concepto de 'causa' en el proceso delatorio fiscal romano*, in «Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano» – cur. A. Fernández de Buján, A. Triscuoglio, G. Gerez Kremer –, III, Madrid, 2016, p. 108 nt. 56.

Quella qualifica, infatti, ci aggiorna sulle caratteristiche dei chiamati a rivestire il ruolo «assessoriale» – e anzi sembra impostare il rapporto reciproco quasi nei termini di una sovrapposizione¹⁶ –, così che merita di essere precisata nel contenuto e nella portata. Sul primo versante, credo che la nozione andasse a designare coloro che avevano approfondito lo studio del diritto¹⁷, e dunque ne erano quanto meno pratici¹⁸. Si tratta di una formulazione che si ritrova in D.

¹⁶ Interessante è la scelta lessicale del sintagma '*partibus suis fungi*' – per la quale non mi sentirei di seguire la traduzione «con le proprie competenze», resa da G. LOBRANO, in «Dustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione», I (cur. S. Schipani), Milano, 2005, p. 141 –, che ricorre anche altrove con la medesima connotazione, impiegato per descrivere l'esercizio delle «proprie funzioni», ossia la sfera di poteri di un determinato soggetto: si vedano, quali esempi, D. 1.21.3 (Iul. 5 *dig.*) per le figure pubbliche (il pretore), poi D. 10.2.30 (Mod. 6 *resp.*) per i privati con poteri decisionali (l'*arbitrator*), oppure D. 3.4.6.3 (Paul. 9 *ad ed.*), D. 2.13.9.1 (Paul. 3 *ad ed.*) per i privati semplici (e le attestazioni potrebbero essere moltiplicate). Cfr., in senso analogo, H. HEUMANN, E. SECKEL, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*¹⁰, Graz, 1958, sv. '*Pars*', p. 378.

¹⁷ In generale, nell'aggettivo '*studiosus*' confluiscono la dedizione all'apprendimento, ma anche lo zelo e la perseveranza: cfr. almeno BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 204 s., e A. CARCATERA, *Concezioni epistemiche*, cit., p. 64 s. (e, più brevemente, WIELING, *Die Assessoren*, cit., p. 342). All'associazione al *ius*, che si riscontra in D. 1.22.1, ALBANESE, *Le 'notae iuris'*, cit., p. 4 s. conferiva un senso più pregnante, tale da far ritenere quel soggetto «un esperto nella redazione scritta di testi giuridici»: in realtà, le fonti richiamate dall'Autore – prevalentemente letterarie, con l'aggiunta di D. 32.52.4 (Ulp. 24 *ad Sab.*), che però è reputata interpolata nel punto in questione – non sembrano univoche, tanto che egli stesso finiva per ammettere l'evanescenza di una simile lettura. V'è poi la constatazione ulteriore per cui D. 1.22.1 fa riferimento a una serie di attività giurisdizionali, non indiscriminatamente incentrate sulla scrittura (penso alle *cognitiones* e alle *postulationes*, anzitutto: cfr. *infra*, nel testo per i dettagli). L'essere ferrato, in maniera più generale, sulle questioni giuridiche sembra implicito anche nel richiamo incidentale che Gell., *noct. Att.* 12.13.2, fa, inserendo gli *studiosi* tra i soggetti cui sovente i magistrati facevano ricorso per sciogliere dubbi (cfr. il testo nella nt. 18).

¹⁸ Non è facile affermare quale fosse il grado minimo di preparazione richiesto, anche se KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 322, immaginava una qualche equivalenza ai *iuris periti* (parificazione negata, invece, da LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Africa*, cit., p. 23). BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 203 ss., ipotizzava addirittura la necessità di una mera formazione giuridica di base alla scuola di un giureconsulto, propria degli studiosi di età non avanzata i quali potessero occuparsi soltanto di questioni relativamente complesse (lo segue ora G. VIARENGO, *Studi su Erennio Modestino*, cit., p. 60, parlando di «giovani giuristi» ancora non del tutto formati). *Contra*, pur moderatamente, LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Afrika*, cit., p. 217 nt. 46, aperto a una figura più variabile (accentuando però in modo netto il giudizio in *Römische Jurisprudenz in Africa*, cit., p. 23 e nt. 22); vi si associava, in seguito, PEACHIN, *Index*, cit., p. 45 nt. 141, trovando quella nozione troppo ristretta. COPPOLA, *Cultura*, cit., p. 387, dal canto suo, sembrava tornare piuttosto all'idea che fossero veri e propri giuristi (e di «esperti di diritto» parla pure F. TUCCILLO, *Alcune riflessioni sulla responsabilità del magistrato e dell'assessor. Dolus, diligentia, culpa*, in «Culpa. Facets of Liability in Ancient Legal Theory and Practice. Proceedings of the Seminar Held in Warsaw 17-19 February 2011» – cur. J. Urbanik –, Warsaw, 2012, p. 267 s., come poi EAD., *Editto e ius novum. Sulle tracce del quod quisque*

50.13.4 (Paul. 3 *ad Plant.*), laddove si riconosce il diritto di quei soggetti a chiedere un salario in base a un rescritto di Antonino Pio¹⁹. Vi è stato, dunque, chi ha inteso la formula *'iuris studiosi'* in tale fonte come un sinonimo di *'adsectores'*,

iuris, Napoli 2018, p. 55 s.). Più articolata la ricostruzione di CANNATA, *Qualche considerazione*, cit., p. 96 ss., specialmente p. 98, che identificava lo *'studiosus'* con «la persona impegnata nello studio del diritto allo scopo di giungere a padroneggiarlo, e diventare alla fine un *iuris peritus*»: si tratta di una posizione che mi sentirei di condividere con alcune precisazioni. Infatti, per un verso, non appare necessario legare la figura dello *'studiosus'* a una non raggiunta maturità, poiché mi sembra che il termine sottolinei piuttosto l'applicazione allo studio (cfr. pure nt. 17). In questa direzione potrebbe condurci anche il raffronto con lo spaccato della biografia di Labeone riprodotto in D. 1.2.2.47 (Pomp. *l.s. ench.*): *'Labeo ... totum annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret'*. Ciò, naturalmente, ove lo si intendesse nel senso che il confronto semestrale si realizzasse non solo nel rapporto di discepolanza con i soli allievi, ma anche e soprattutto con soggetti di una qualche preparazione che potessero fornire un contributo fecondo alla composizione dei suoi scritti (così, ad esempio, K.M.T. ATKINSON, *The education of the lawyer in ancient Rome*, in «South African Law Journal», LXXXVII, 1970, p. 48 e, meno nettamente, E. STOLFI, *Plurima innovare instituit'*. *Spunti esegetici intorno al confronto tra Labeone e Capitone in D. 1.2.2.47 (Pomp. lib. sing. ench.)*, in «Studi G. Nicosia», VIII, Milano, 2007, p. 92; *contra*, tra gli altri D. NÖRR, *Pomponius oder «zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen»*, in «ANRW.», II.15, Berlin-New York, 1976, trad. it. – *Pomponio o della «intelligenza storica dei giuristi romani»* –, in «RDR.», II, 2002, p. 227). Per un altro verso, riguardo alla preparazione, forse la peculiare espressione era intesa proprio a tracciare una distinzione rispetto ai *prudentes*, come anche parrebbe emergere dalla dicitura, tutt'altro che endiadica, di Gell., *noct. Att.* 12.13.2 (*'Cur' inquit 'hoc me potius rogas quam ex istis aliquem peritis studiosisque iuris, quos adhibere in consilium indicaturi soletis?'*). Non si può, tuttavia, dire se questo – oltre a determinare la caratterizzazione di un valore professionale autonomo, per cui potevano esigere il salario, come si vedrà da D. 50.13.4, subito *infra*, nel testo – dipendesse poi da ragioni di minore competenza: è però abbastanza intuitivo che, sul piano semantico, lo *'studiosus'* dovrebbe essere colui che ancora non è divenuto *'peritus'*. In tale ottica, andrebbe magari problematizzata la regola di D. 2.2.2 (Paul. 3 *ad ed.*), che faceva ricadere sullo stesso «assessore» (e non sul titolare) la responsabilità di affermazioni giuridicamente inesatte da lui fatte alle parti (*'Hoc edicto dolus debet ius dicentis puniri: nam si adsectoris imprudentia ius aliter dictum sit quam oportuit, non debet hoc magistratui officere, sed ipsi adsectori'*): ove costui fosse stato davvero così esperto del *ius*, non sarebbe stato facilmente ipotizzabile un simile incidente. Di recente, fornisce una lettura diversa del passo TUCCILLO, *Alcune riflessioni*, cit., p. 266 ss., sostenendo che il caso riguarderebbe la *iurisdictio* esercitata male dal titolare, però su consiglio dell'assistente: senza poter entrare nel dettaglio di una regola che va connessa al disposto generale dell'editto ricordato in D. 2.2.1.1 (Ulp. 3 *ad ed.*), si nota come rimanga sempre poco congrua la scarsa conoscenza del diritto – come è da intendere *'imprudentia'*: cfr. TUCCILLO, *Editto*, cit., p. 57 s. nt. 155 – in relazione a una figura assunta come *'iuris peritus'*. Tornando al significato di *'studiosi'*, comunque, non si spiega agevolmente che gli *adsectores* potessero, secondo la lettura di Behrends (e Viarengo), essere anche maestri dei più giovani *iuris studiosi*, quando ex D. 1.22.1 proprio con costoro si sarebbero dovuti identificare. V'è, a margine, la notizia che essi, sovente, venivano scelti dalla schiera degli *advocati* (cfr., per tutti, ZOLTÁN MÉHÉSZ, *Advocatus Romanus*, cit., p. 191 s.), il che renderebbe allora accettabile una tale identificazione solo per le fasi iniziali della carriera di molti giuristi.

¹⁹ *'Divus Antoninus Pius rescripit iuris studiosos, qui salaria petebant, haec exigere posse'*.

professione per la quale sarebbe perciò stata introdotta una qualche forma di retribuzione²⁰. Ne discenderebbe una netta corrispondenza tra le due menzioni paoline, che rafforzerebbe l'idea di una visione unitaria della categoria, e anzi potrebbe far presumere l'esistenza di un legame biunivoco ed esclusivo tra gli studiosi e gli assessori. Tuttavia, quell'identificazione relativa a D. 50.13.4 è posta in discussione da altri autori, che propongono interpretazioni assai differenti per il sintagma, principalmente individuandovi i «professori di diritto»²¹.

Pur se quest'ultima visione non risulta esente da taluni inconvenienti²², e dunque non del tutto convincente, occorre usare prudenza: l'assenza di chiarezza in quell'ultimo passo consiglia di non affidarsi unicamente al nesso (o addirittura all'identificazione) tra *adseors* e *iuris studiosi*. Per certo, semmai, si può affermare che il grado di preparazione in parola sembrerebbe porsi quale requisito indispensabile, in D. 1.22.1, per lo svolgimento di incombenze decisorie e anche nomopoietiche²³. Ma una simile importanza, magari, si sarebbe potuta rivelare meno accentuata a proposito di incarichi diversi. Siamo perciò alla questione del valore di tale connotazione: piuttosto che instaurare una connessione indissolubile tra esperto del diritto e *adseors*, sembra preferibile pensare che essa fosse una *qualitas* solo eventuale, e richiesta in precisi ambiti²⁴. Essa viene allora sottolineata da parte di Paolo proprio perché, sul piano espositivo, sarebbero alcuni di quegli specifici ambiti a interessargli, visto che magari vi avrebbe dedicato la propria trattazione nel *De officio adseorsorum*. E', pertanto, opportuno volgersi a tale profilo: la medesima fonte fornisce, infatti, un quadro riassuntivo, benché non completo, delle mansioni concrete in cui poteva esplicarsi la cooperazione dell'assessore²⁵. Uno sguardo a queste, per

²⁰) In questo senso, cfr. almeno CHECCHINI, *I 'consiliarii'*, cit., p. 632 nt. 3, poi COPPOLA, *Cultura*, cit., p. 388 s. e nt. 235, con indicazione della letteratura conforme (tra cui anche KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 322 nt. 673^a, e BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 217), e, implicitamente, WIELING, *Die Assessoren*, cit., p. 340.

²¹) Cfr. la ricognizione operata da V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, p. 152 s., poi ancora da COPPOLA, *Cultura*, cit., p. 389 nt. 235. Più di recente, si veda DI PINTO, *Cura studiorum*, cit., p. 78 nt. 18.

²²) Tra queste, può accennarsi a quella forse più eclatante: il senso non sarebbe coerente col divieto di chiedere gli onorari opposto ai *professores* da D. 50.13.1.5 (Ulp. 8 *de omn. trib.*).

²³) Su di esse si sta per concentrare l'attenzione: cfr. *infra*, nel testo. Il rilievo formulato si deve a CARCATERRA, *Concezioni epistemiche*, cit., p. 65, il quale lo impiegava in modo però incongruo, rovesciando cioè il rapporto tra requisito e compito, ossia intendendo lo *studium* come oggetto dell'attività dell'*adseors*.

²⁴) Cfr. PEACHIN, *Iudex*, cit., p. 45, in un senso analogo (ma forse anche ZWALVE, *Decreta Frontiana*, cit., p. 376 s. e nt. 49). BEHREND, *Der assessor*, cit., specialmente p. 208 s., lo riteneva invece un requisito giuridico imprescindibile per tutte le tipologie di *adseors*.

²⁵) Non credo che la rassegna possa considerarsi esaustiva di tutte le incombenze prospettabili nell'incarico, stante l'inserimento testuale di '*jere*': a ben vedere, essa riguarda in prima approssimazione solo mansioni riconducibili all'ambito giuridico e, in specie,

quanto cursorio, può aiutarci a delineare la fisionomia del tipo «monografico» in esame²⁶.

Si inizia, dunque, da un generico riferimento alle ‘*cognitiones*’, che riterrai preferibile intendere come il complesso delle procedure giudiziarie *extra ordinem*²⁷. Ciò, anche in ragione dell’elemento che viene dappresso nella lista, ossia le ‘*postulationes*’. In astratto, il vocabolo apre la strada a una duplice interpretazione: a quella che ha come referente immediato la richiesta di conces-

processuale. A tale proposito, KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 550 e nt. 28, interpretavano il testo come riferito essenzialmente alle funzioni di assistenza a un organo giudicante. Ma – seguendo in ciò l’opinione di IMPALLOMENI, ‘*Adsectores*’, cit., p. 305 –, oltre a queste, non è detto che agli assessori non spettassero compiti di natura diversa (tecnica magari, benché in merito non si possa essere più precisi).

²⁶ Naturalmente il moderno concetto di «monografia giuridica» non può essere traslato *sic et simpliciter* sulla produzione giurisprudenziale romana: se non altro, perché il carattere «monotematico» del contenuto deve essere valutato secondo criteri specifici, che tengano conto delle peculiarità della scrittura e, ancor prima, del modo di argomentare dei *prudentes* (di cui la scrittura è appunto lo specchio). Ho cercato di dar conto di tutto ciò in COS-SA, *Per uno studio*, cit., p. 217 ss., con rilievi circa la possibile influenza delle scelte onomastiche sulla definizione delle singole opere. In effetti, la conclusione può dirsi di segno positivo unicamente per i titoli nei quali si usa il sintagma con ‘*de*’ e ablativo: a tale riguardo, peraltro, la categoria dei ‘*libri de officio*’ pare una di quelle per cui si rivela maggiormente calzante l’etichetta di «monografia», pur sempre intesa in senso elastico e in chiave storica.

²⁷ Così, BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 214, ZOLTÁN MÉHÉSZ, *Advocatus Romanus*, cit., p. 191 s., WIELING, *Die Assessoren*, cit., p. 344 s. – ravvisandovi funzioni di indagine fattuale e probatoria –, e BLANCH NOGUÉS, *En torno al concepto*, cit., p. 108 nt. 56. Si inter-cetta, con l’uso di quel termine (‘*cognitiones*’), il nodo del controverso statuto del processo cognitorio nel principato, in merito al quale sembra ormai prevalere la tesi della «pluralità» di forme e modi, rispetto a quella più risalente orientata della subitanea e duratura «uniformità» di una monolitica ‘*cognitio*’. Semmai, negli studi più recenti si evidenzia come, già dalla seconda metà del II secolo d.C., si fosse avviato un percorso di armonizzazione per via legislativa da parte di vari *principes*, al fine di rendere collimanti le procedure delle varie «cognizioni». Su tutto questo, dalle contrapposte posizioni critiche a una ricognizione sull’evoluzione del complesso giudiziario *extra ordinem* nel periodo considerato, la letteratura è naturalmente sconfinata, e dunque irripetibile: mi limito a rinviare alla recente sintesi di N. PALAZZOLO, *Dalle cognitiones alla cognitio: principi e giuristi verso la costruzione di un nuovo sistema processuale*, in «I tribunali dell’impero. Relazioni del Convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 7-10 giugno 2006)» – cur. F. Milazzo –, Milano, 2015, p. 217 ss. Per altro verso, sarei decisamente più scettico nel comprendere nello spettro semantico di ‘*cognitiones*’ anche la *causae cognitio* espletata nell’ambito del processo formulare (istituto in merito a cui è d’obbligo il rinvio a R. MARTINI, *Il problema della causae cognitio pretoria*, Milano, 1960, p. 15 ss.). Si faceva invece portavoce della lettura più estensiva BEHREND, *op. cit.*, p. 214, ma non credo che ne esistano i presupposti formali: non tanto perché gli *adsectores* potessero partecipare soltanto ai processi estranei all’*ordo iudiciorum* – il che pare escluso dal seguente (e forse più inclusivo) ‘*postulationes*’ –, bensì perché, proprio grazie al prosiegua del testo, i giudizi formulari potrebbero aver ricevuto un’autonoma menzione. E, d’altronde, sembrerebbe strano già in sé che, con un termine unitario, si volessero significare due attività profondamente differenti, riconducibili ad altrettante forme processuali ben distinte.

sione dell'*actio* della parte nel rito *per formulas*²⁸, si contrappone quella che vi ravvisa ogni richiesta (solitamente in forma orale) rivolta al funzionario della *cognitio* nel suo ruolo giurisdicente²⁹. Nella prospettiva di una diffusione assai ampia della figura *de qua* – e quindi anche con un ruolo di appoggio a magistrati impegnati nella giurisdizione ordinaria³⁰ – mi pare che sarebbe da prediligere la prima opzione. A ogni modo, il quadro delle opzioni giudiziarie si completa in virtù della pluralità di procedimenti a cui l'*adessor* poteva prendere parte, come palese conseguenza dell'assistenza a diversi pubblici ufficiali³¹.

²⁸) E' quanto discende dalla generale definizione tramandata in D. 3.1.1.2 (Ulp. 6 *ad ed.*): '*Postulare autem est desiderium suum vel amici sui in iure apud eum, qui iurisdictioni praest, exponere: vel alterius desiderio contradicere*'. Esso consisteva dunque nella generale richiesta di un provvedimento giudiziario conseguente alla pretesa (o alla difesa) prospettata al magistrato giurisdicente. Per il nostro passo, BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 214, non aveva dubbi sul nesso con i processi formulari; così, poi, WIELING, *Die Assessoren*, cit., p. 345, pensando a compiti concreti tesi ad assicurare il rispetto dei tempi e modi dell'istanza. In effetti, poiché vi è sicuramente luogo a pensare che il vocabolo venisse impiegato in senso tecnico, il primo e naturale aggancio è, senz'altro, all'istituto della *postulatio actionis*, tipica appunto della procedura ordinaria, su cui si rinvia, per tutti, a G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, II.1, Milano, 1963, p. 304 s., e KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 237 ss. (e, da ultimo, CARRO, ... *et ius et aequum postulat*, cit., p. 72 ss., con bibliografia in nt. 56).

²⁹) Tale è la tesi di ORESTANO, «*Plus petitio*», cit., p. 236 e nt. 21, in base a cui i *postulatores* sarebbero «coloro che invocano l'intervento imperiale in una forma che con ogni probabilità deve intendersi verbale»: ma, oltre alla mancanza di un percepibile riferimento alla figura del *princeps*, dei cui consiglieri non ci si sta verosimilmente occupando, si finirebbe per depotenziare molto il lemma, tornando ancora una volta nell'alveo della *cognitio extra ordinem*. Questa lettura viene, poi, ripresa da CARRO, ... *et ius et aequum postulat*, cit., p. 157, confinando la portata di questo passo, e le relative attribuzioni conferite agli *adessores*, al tribunale provinciale del *praeses*, un dato che è tutt'altro che scontato (cfr. *infra*, nel testo). Elusiva, ma apparentemente conforme, è la traduzione con «demandas» di BLANCH NOGUÉS, *En torno al concepto*, cit., p. 108 nt. 56 (in modo erroneo, invece, si era posto ZOLTÁN MÉHÉSZ, *Advocatus Romanus*, cit., p. 192 nt. 18, con «petitions» che sarebbero state redatte dall'*adessor*). Era rimasta anodina la spiegazione di DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 259, il quale si limitava a rimandare a D. SERRIGNY, *Droit public et administratif romain ou Institutions politiques, administratives, économiques et sociales de l'empire romain du IV^e au VI^e siècle (de Constantin à Justinien)*, I, Paris, 1862, p. 166.

³⁰) Ne sono un esempio, all'interno dello stesso *liber singularis* paolino, i casi di esplicazione certa del processo formulare, descritti da D. 1.18.21 e D. 3.3.73 (su entrambi, si veda § 4).

³¹) Ove si preferisca sopprimere un eventuale rimando all'*ordo* per il tramite delle '*postulationes*', si dovrebbe rimanere comunque nel contesto della nuova procedura imperiale, benché forse sia infecondo ravvisarvi la mera richiesta di azione al giudice ricompresa nella nuova forma di citazione della *litis denuntiatio*, ossia nella pretesa sottostante l'instaurazione della causa (su cui cfr. KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 472 ss. e 566 ss., per l'epoca tardoantica; poi, di recente, A. GUASCO, *Gli atti introduttivi del processo civile nelle cognitioes extra ordinem*, Torino, 2017, p. 35 ss.): così fa CARRO, ... *et ius et aequum postulat*, cit., p. 157, andando però incontro al rischio di depotenziare la menzione paolina, assorbendola nella *litis denuntiatio* quale tipica introduzione al processo cognitorio. La «richiesta» interna al giudizio dovrebbe, semmai, preludere a qualcosa di distinto

Nel medesimo segno, non sarebbe superflua nemmeno l'inclusione dei 'libelli', che deve essere valutata con eguale attenzione, essendo suscettibile di differenti letture³². Si potrebbe pensare, infatti, o alle forme di citazione di fronte al *praetor tutelaris*³³, oppure ai provvedimenti solutori di minore rilievo del magistrato provinciale³⁴, oppure infine al *libellus inscriptionis* che introduceva

dalla generale procedura ormai solidamente appellata 'cognitio', per evitare di divenire meramente iterativa (non se ne sottovaluti la tradizionale menzione al plurale – 'cognitiones' –, come plurale è l'indicazione delle 'postulationes', il che potrebbe essere interpretato anche quale specchio della varietà di domande che potevano essere prospettate al giudicante).

³²) Basti scorrere i molteplici tipi di *libellus* elencati da BERGER, *Encyclopedic Dictionary*, cit., p. 561 s. A parere di BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 215, si sarebbe trattato di provvedimenti di minore rilievo giuridico, consistenti in una mera delibera annotata in calce alla richiesta, predisposta direttamente dall'assessore e sottoscritta dal titolare della funzione: la loro presenza, pertanto, sarebbe da intendersi quale sintomo, insieme alle 'epistulae', dell'estensione delle competenze di tipo amministrativo in capo ai consiglieri dei magistrati provinciali. Secondo CANNATA, *Qualche considerazione*, cit., p. 95, si sarebbe ancora nell'ambito dei meccanismi giudiziari, e del ruolo di addetto ad «attività di cancelleria». BLANCH NOGUÉS, *En torno al concepto*, cit., p. 108 nt. 56, traduce, invece, con «instancias», spostando la visuale dal decedente al postulante (esito che lascerebbe presumere anche la lettura di ORESTANO, «Plus petitio», cit., p. 236 s. e nt. 23, il quale però non si riferiva al testo in esame, ma guardava ai casi di appello direttamente all'imperatore, di cui non si chiariva purtroppo il nesso con il nostro). Dal novero delle plausibili alternative credo si possa escludere la procedura privata per libelli, che ha corso in un'epoca più avanzata. E', infatti, quella dinamica giudiziale che si basava sulla dialettica delle parti incarnata dallo scambio reciproco di *libellus conventionis* e *contradictorius*: essa però emerge nel tardoantico, ed è conclamata al tempo di Giustiniano. Si vedano, per tutti, U. ZILLETI, *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano, 1965, p. 7 ss., guardando al VI secolo (come D. SIMON, *Untersuchungen zum Justinianischen Zivilprozess*, München, 1969, p. 37 ss.); KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 566 ss., specialmente p. 570 ss., guardando a un'età posteriore al IV secolo; più di recente, almeno GUASCO, *Gli atti introduttivi*, cit., p. 181 ss., e S. SCIORTINO, *Il nome dell'azione nel libellus conventionis giustiniano*, Torino, 2018, p. 9 ss., con attenzione ancora al VI sec.

³³) Un esempio si incontrerebbe in *Vat. fr.* 166. Cfr. almeno B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, p. 475, KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 473 s., e F. ARCARIA, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Torino 2003, p. 59 s. e nt. 52. In particolare, il riferimento è alla procedura della *potioris nominatio*, che richiedeva all'istante di presentare – in base a una riforma di Marco Aurelio ricordata da *Vat. fr.* 210 (su cui cfr. pure A. METRO, *Brevi note sulla «potioris nominatio»*, in «SDHI», LXXVI, 2010, p. 434 s., e G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino, 2015, p. 160 ss.) – almeno cinque *libelli*, quando il *praetor* giudicasse 'pro tribunali', dei quali uno sarebbe stato appunto recepito dall'*adsector* in udienza (cfr. anche M. PENTA, «Potioris nominatio» ed «excusatio» tra consuetudine e legislazione imperiale, in «Index», XVIII, 1990, p. 307): in tale scenario, il riferimento ai 'libelli' in D. 1.22.1 avrebbe proprio quest'ultima valenza.

³⁴) Sarebbero quelli presentati, per essere esclusi nell'evenienza in cui si rendesse indispensabile una *causae cognitio*, da D. 1.16.9.1 (Ulp. 2 *de off. proc.*): 'Ubi decretum necessarium est, per libellum id expedire proconsul non poterit: omnia enim, quaecumque causae cognitionem desiderant, per libellum non possunt expediri'. A questa impostazione (cfr. *supra*, nt. 27) BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 214, cercava riscontro in KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 483 nt. 1 (ovviamente, nella prima edizione del 1966, del solo Kaser), ove per la verità si dubitava

già dalla riforma augustea il procedimento dinanzi alle *quaestiones*³⁵. Quest'ultima strada ci porterebbe nel campo della repressione penale, completando idealmente il panorama delle procedure coinvolte (se teniamo conto che la nozione di '*cognitio*' aveva già incluso i processi criminali *extra ordinem*)³⁶, e ampliando molto il raggio degli uffici cui potevano attendere gli assessori. Tuttavia, un simile intento estensivo non può darsi per scontato, essendo comunque accettabile anche l'ipotesi concernente un contesto *extra ordinem*³⁷: in tale direzione, sarebbe logico volgersi ad altre soluzioni, verso i casi di tutela o i giudizi di scarso rilievo³⁸. Leggendo nel primo senso, si delineerebbe un allargamento di funzioni alla sfera di un organo giudicante ulteriore (benché già astrattamente compreso nelle rammentate '*cognitiones*'), ossia il *praetor tutelaris*³⁹, e ci muoveremmo sempre sul piano delle tipologie di istanza. Nel se-

della diffusione di una simile procedura in base alle scarsissime fonti disponibili (conforme WIELING, *Die Assessoren*, cit., p. 345). Per inciso, quel testo di Ulpiano andrebbe ragionevolmente letto in connessione col successivo D. 1.16.9.3, che rammenta alcune ipotesi in cui il *proconsul* abbia la facoltà di agire '*de plano*' (cioè essenzialmente, senza contraddittorio, a differenza che nel giudizio '*pro tribunali*'): se tale procedura fosse in effetti la stessa concernente i *libelli*, si restringerebbe la menzione di D. 1.22.1 a un ambito solo provinciale. Peraltro, in quella fonte potrebbe avere un peso anche il dualismo tra sommarietà della scrittura e contraddittorio orale, come traccia della distinzione immaginata da Ulpiano.

³⁵ Cfr., per tutti, B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, p. 190 s. Tale significato, in Paolo, si incontra ad esempio in D. 48.2.3.pr.-3 (3 *de adult.*).

³⁶ Cfr. almeno WIELING, *Die Assessoren*, cit., p. 345.

³⁷ Naturalmente, tutto il discorso che precede ha un senso unicamente se contestualizzato nell'epoca della presunta composizione del passo, ossia giudicandolo come proveniente dall'età severiana. Ove si dovessero interpretare quei termini in modo consoni all'ordinamento giustiniano (e quindi frutto di rielaborazioni posteriori), gli esiti sarebbero ben diversi, mutando fortemente lo scenario ermeneutico. Infatti, a seguito della scomparsa del processo *per formulas*, si sarebbe fatta ricadere ogni forma di procedimento nell'idea di '*cognitio*', lasciando, da un lato, per le *postulationes* la sola accezione di «istanze verbali», e introducendo, dall'altro, per i *libelli* la fondata possibilità che si stesse contemplando il giudizio basato sul *libellus conventionis*. Ovviamente, questa direttrice di indagine può solo essere accennata.

³⁸ Non si dimentichi che a Paolo viene anche attribuita una «monografia» *De iure libellorum*, i cui contorni non sono definibili, ma che non pare comunque riferita al processo penale: si veda almeno D. LIEBS, *Jurisprudenz*, in «Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur 117 bis 285 n. Chr.» («Handbuch der lateinischen Literatur der Antike», IV) – cur. K. Sallmann –, München, 1997 p. 162 s. (e ora qualche accenno in COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 627 s., con altra bibliografia). Vi sarebbe, astrattamente, anche l'ipotesi di considerare quei *libelli* come «avvisi», che sarebbero stati appunto redatti dall'*adessor*, con cui si dava informazione della pendenza della lite, in corso di soluzione: tuttavia, non sembra facile distinguere questa ipotesi dalle altre formulate *supra*, nel testo.

³⁹ Figura sulla quale si rinvia almeno a N. PALAZZOLO, *Processo civile e politica giudiziaria nel principato. Lezioni di diritto romano*², Torino, 1991, p. 88, C. FAYER, *La familia romana*, I. *Aspetti giuridici e antiquari*, Roma, 1994, p. 459, KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 463, ARCARIA, *Oratio Marci*, cit., p. 58 ss., G. MELILLO, *Le Istituzioni di Giustiniano e la storia della tutela*, in «Iuris vincula. Studi M. Talamanca», V, Napoli, 2001, p.

condo, invece, si guarderebbe a un preciso ambito territoriale, quello della provincia e dei titolari della relativa *iurisdictio*, compiendo però un salto verso una diversa e nuova branca di operazioni, ossia la redazione di atti ⁴⁰.

D. 1.22.1 prosegue, quindi, con le ipotesi che ci fanno uscire dal novero delle attribuzioni inerenti strettamente la procedura ⁴¹. Ed è, appunto, con atti di questo genere che si chiude la sequenza, passando dalle funzioni di consulenza a quelle di collaborazione per la redazione di editti, decreti ed epistole ⁴². Con *«edicta»* si volevano, dunque, indicare proprio gli editti dei magistrati, senza esclusione di quello provinciale; semmai, ci si potrebbe domandare quale rilievo effettivo avesse questo in un'epoca in cui ormai era consolidato il paradigma dell'*«edictum perpetuum»*, ma si potrebbe pensare, ad esempio, a editti singoli, occasionati da ipotesi eccezionali nei quali era comunque richiesto un intervento suppletivo e creativo del magistrato ⁴³. Ancora, i *«decreta»* non sono altro se non gli ordini dei titolari di funzioni con carattere di decisione giudiziale (o magari anche di deliberazione amministrativa) ⁴⁴. Da ultime, le *«epistulae»* sarebbero invece le lettere formali che il magistrato o il funzionario indirizzavano almeno agli altri titolari di poteri a livello locale o

336 s. (ora in ID., *Personae e status in Roma antica. Saggi*, Napoli, 2006, p. 43 s.), e VIARENGO, *Studi sulla tutela*, cit., p. 50 ss., ove ulteriore bibliografia.

⁴⁰) Con i *«libelli»* ci troviamo, pertanto, nel punto di cerniera tra la sezione di elenco relativa alle attribuzioni relative ai giudizi complessivamente considerati, in cui l'*«adsector»* era comunque la parte *«ricevente»*, e quella in cui sono contenuti invece i provvedimenti di carattere forse non solo giudiziale, a cui egli partecipava evidentemente come *«emittente»*. Si tratta di una linea di cesura, invero, che si sposta a seconda di come si considerino quei *«libelli»*, ma che non esclude compiti comunque fattivi per l'assessore anche in merito alle *«causae»* iniziali: il ruolo di consulente giuridico del nostro soggetto emerge già nella valutazione che le *«cognitiones»* gli impongono, così come le *«postulationes»*, in soccorso al superiore, senza che però il *«suggerimento»* si traduca mai nell'assunzione in prima persona di responsabilità (cfr. CARCATERRA, *Concezioni epistemiche*, cit., p. 65). Qui, forse, risulta troppo radicale la lettura di BEHRENDTS, *Der assessor*, cit., p. 214 ss., che sembrava tendere al riconoscimento di dirette funzioni decisorie agli *«adsectores»*, in virtù della latitudine delle loro attribuzioni, trascurando che essi mantennero sempre il ruolo di collaboratori, in qualche modo subordinati.

⁴¹) Cfr. BERGER, *Encyclopedic Dictionary*, cit., p. 351, e BEHRENDTS, *Der assessor*, cit., p. 214. Completamente diversa era la lettura di CANNATA, *Qualche considerazione*, cit., p. 95 s.: in riferimento a *«edicta, decreta ed epistulae»*, i compiti *«assessoriali»* sarebbero coincisi con le *«ricerche di norme e precedenti per il giudicante»*.

⁴²) La cooperazione nella scrittura sembra, invece, riferita a tutte le funzioni elencate da ALBANESE, *Le «notae iuris»*, cit., p. 5.

⁴³) E' così che lo leggeva BEHRENDTS, *Der assessor*, cit., p. 214 s.

⁴⁴) Cfr. BEHRENDTS, *Der assessor*, cit., p. 214. Sulle varie sfaccettature della nozione di *«decretum»* si veda, pur se rivolta essenzialmente a quello pretorio, la ricognizione di G. MANCUSO, *Decretum praetoris*, in *«SDHI»*, LXIII, 1997, p. 343 ss.

centrale⁴⁵: nella concezione recuperata nel nostro testo, per assimilazione agli atti già citati è plausibile che esse fossero quelle collegate a controversie e questioni giuridiche a cui i funzionari dovevano attendere, mentre non è chiaro se vi si volessero includere comunicazioni di altro tipo.

Si tratta, in definitiva, di un'attività a largo spettro, potenzialmente inclusiva della pluralità dei riti ai quali poteva presiedere un subordinato dell'imperatore, ma anche di incombenze connesse ad atti di diretta emanazione del responsabile della carica, alla cui redazione evidentemente il coadiutore in qualche misura attendeva. L'ampiezza delle possibili attribuzioni – che paiono comunque presupporre un certo livello di conoscenze giuridiche – si rifletteva, d'altronde, nella varietà dei titolari della carica che poteva affiancare⁴⁶. Sotto tale profilo, dunque, l'*adessor* poteva senza dubbio attirare l'interesse di un giurista che avesse voluto dedicargli una «monografia»: per coerenza con la categoria di '*officium*', per diffusione, per ricadute pratiche del suo operato.

Tutta la precedente ricognizione sull'estensione dei compiti «assessoriali» è stata, infatti, funzionale a comprendere quale figura potesse costituire l'oggetto dei relativi *libri de officio*: se cioè gli assessori presi in esame da Paolo – quale alfiere pressoché isolato del *genus*⁴⁷ – fossero soltanto quelli con compiti giudiziali, o si sottintendesse un concetto più esteso. Sarebbe lecito concludere che la rilevata pervasività del ruolo di collaboratore rispetto a numerosi titolari di poteri pubblici, in combinazione col portato assai inclusivo della notizia riprodotta in D. 1.22.1, potrebbe farci ipotizzare che uno studio *de officio adessorum* fosse idoneo ad abbracciare la descrizione di tutte le varie figure di coadiutori immaginabili, o che, in alternativa, si fosse coagulato un nucleo unitario di regole relative allo svolgimento delle loro funzioni, capace di applicarsi in maniera piuttosto generalizzata. In tal modo, si esalterebbe la dimensione «programmatica» del passo esaminato, non solo in relazione alle mansioni della carica, ma anche in riferimento alla struttura della trattazione⁴⁸. In altri termini, si potrebbe pensare che la scansione delle materie nel frammento posto in capo al titolo digestuale costituisse il sommario dell'esposizione paoli-

⁴⁵ Solo su tale tipo di documenti si soffermava BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 215 («die gesamte amtliche Korrespondenz etwa mit den Provinzialen Munizipalverwaltungen, den Fiskalprokuratoren, den benachbarten Statthaltern und der kaiserlichen Regierungsstellen»). Invero, potrebbe non doversi escludere la corrispondenza in senso «discendente», dal magistrato verso i privati che ne avessero sollecitato la replica (oltre a quella «ascendente» diretta al *princeps* e quella «orizzontale» ai colleghi o corrispettivi nell'amministrazione): senza che, naturalmente, essa potesse avere un valore in qualche modo «normativo» (e che quindi si potessero confondere tale *epistulae* con quelle emanazione della potestà legislativa imperiale).

⁴⁶ Cfr. § 1.

⁴⁷ Come si illustrerà ai §§ 3 e 4.

⁴⁸ Cfr. anche § 5.

na⁴⁹. Con ciò, non si commette un'impropria identificazione tra il $\mu\omicron\nu\acute{o}\beta\iota\beta\lambda\omicron\nu$ di quel giurista e la specifica tipologia letteraria: le notizie giustinianee, infatti, sotto il titolo qui contemplato ci riportano unicamente quel lavoro. Pertanto, rimane lecito guardarvi come a un paradigma: non è cioè del tutto incongruo, in questa circostanza, sovrapporre sottogenere e singola «monografia», poiché siamo apparentemente autorizzati a pensare che il primo fosse direttamente incarnato soltanto dalla seconda, o quanto meno che essa ne abbia rappresentato il frutto migliore, anche dal punto di vista dei compilatori.

3. In effetti, nel pur fecondo patrimonio dei *libri de officio*, le commissioni di Triboniano hanno deciso di selezionare un solo *De officio adsectorum*, quello ascritto a Paolo⁵⁰. In realtà, un dittico di notizie ulpianee lascerebbe intendere che potrebbero esservi stati dei precursori su tale strada, addirittura fuori dal contesto temporale di emersione della letteratura *de officio*⁵¹. Ciò comporterebbe, allora, di dover ripensare non solamente il caso particolare della trattatistica relativa agli assessori, bensì anche, in maniera più estensiva, la stessa genesi degli scritti sugli *officia*: per questa ragione conviene soffermarsi sull'effettiva attendibilità delle notizie coinvolte.

Secondo D. 47.10.5.8 (56 *ad ed.*), *in primis*, un'opera del medesimo contenuto sarebbe circolata sotto il nome di Masurio Sabino: tanto si vorrebbe ricavare dalla peculiare espressione '*in adsectorio ... ait*', che individuerrebbe la sede originaria della citazione (indiretta) del predecessore, ossia un lavoro sugli assistenti dei funzionari pubblici⁵². In quest'ottica, però, già l'opzione linguistica costringerebbe a risolvere alcuni, non secondari, problemi di onomastica (atti poi a riverberarsi sui profili sostanziali). Infatti, l'aggettivo usato parrebbe sottintendere '*libro*', isolando perciò una titolazione leggermente difforme rispetto a quella che sarà impiegata da Paolo in perfetta coerenza con gli altri scritti *de officio*: quindi, '*liber adsectorius*'⁵³. Ma tale etichetta, denotando la pertinenza all'attività degli *adsectores*, sarebbe comunque abbastanza singolare dal punto di

⁴⁹) Ipotesi avanzata con molta prudenza già da DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 259.

⁵⁰) Come ci mostra l'*Index librorum ex quibus Digesta compilata sunt*, che integra, ad opera di P. KRÜGER, l'edizione mommseniana (cfr. *Appendice VI* a «Digesta Iustiniani Augusti» – cur. T. MOMMSEN –, II, Berolini, 1870, p. 59* ss.). Meno espressiva – come si vedrà al § 4 – è invece la notizia dell'Indice fiorentino.

⁵¹) Quale è stato identificato al § 2.

⁵²) '*Hac lege permittitur actori ius iurandum deferre, ut reus iuret iniuriam se non fecisse. Sed Sabinus in adsectorio etiam praetores exemplum legis secuturos ait: et ita res se habet*'.

⁵³) Così aveva ricostruito la denominazione DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 12 (seguendo F.P. BREMER, *Iurisprudentiae Antehadrianæ quæ supersunt*, II.1, Leipzig, 1898, p. 367): essa sembrerebbe la più coerente con la dicitura ulpianea.

vista lessicale⁵⁴, dal momento che quell'aggettivo «pertinenziale» non ci risulta certo diffuso nelle fonti antiche⁵⁵. L'alternativa consiste nell'interpretare quel lemma come sostantivo (o in forma comunque sostantivata), così da delineare un '*Adessorium*'⁵⁶ oppure degli '*Adessoria*'⁵⁷. Ora, la forma al singolare sembra doversi scartare per mancanza di corrispondenze lessicali⁵⁸: del resto, la totale solitudine nel panorama della letteratura latina rende, in generale, assai complesso fornire un senso all'espressione. La seconda versione, per quanto meno eccentrica rispetto ai titoli adottati dai *prudentes* e astrattamente conciliabile con l'altra notizia ulpiana⁵⁹, lascerebbe comunque insoddisfatti. In particolare, peserebbero a suo sfavore alcuni dati: l'infrequenza (nuovamente) dell'uso grammaticale, con riferimento agli *officia*; la divergenza di numero tra il singolare di D. 47.10.5.8 e il supposto plurale di '*Adessoria*'; le resistenze avverso la possibilità che già nel I secolo d.C. si potesse costruire – attorno a un aggettivo sostantivato – la categoria delle attribuzioni di una carica oggettivamente di secondo piano (e probabilmente non del tutto matura nelle proprie competenze), e dedicare a essa una «monografia». Come estrema lettura, del resto, si è proposto anche '*De officio adessorum*', titolo certo più assonante ai modelli noti⁶⁰. Esso appare chiaramente forgiato *ad exemplum* dei *libri de officio*, ma la causa della

⁵⁴) Ne denegava la ragionevolezza, ad esempio, R. RÖHLE, *D.47,10,5,8: Sabinus in adessorio?*, in «BIDR.», LXXXII, 1979, p. 40.

⁵⁵) Cfr. «Th.L.L.», II, sv. '*adessorius*', c. 874 (tra l'altro considerandolo semplicemente un aggettivo).

⁵⁶) Cfr., in tale ordine di idee, M. SCHANZ, C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian*, II. *Die römische Literatur in der Zeit der Monarchie bis auf Hadrian*, München, 1935, rist. 1967, p. 764, e poi LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 135. Sembrava accedere, sul mero piano linguistico, a una possibilità del genere BERGER, *Encyclopedic Dictionary*, cit., p. 351, il quale isolava la voce '*Adessorium*', senza poi fornire una definizione congrua.

⁵⁷) Era la restituzione preferita da R. RÖHLE, *D.47,10,5,8*, cit., p. 40, considerando il neutro plurale come un termine comprensivo delle varie questioni inerenti le mansioni «assessoriali» (conformemente alla variante '*liber adessoriorum*' di A. STEINWENTER, *Sabinus* [29], in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie», cit., Stuttgart, 1920, c. 1601). L'autore si spingeva anche a immaginare la vicenda manoscritta delle parole in questione, dall'originario '*in libro adessorior(um)*' alla caduta del sostantivo, fino a quella della '*r*'. Queste, però, rimangono solamente semplici congetture e cedono di fronte all'impossibilità di dimostrarle, visto che la *Littera Florentina* non ne reca traccia. Sarebbe coerente a questa ipotesi, tra l'altro, la proposta di BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 210, che declinava anche in '*liber adessorii*'.

⁵⁸) Così già RÖHLE, *D.47,10,5,8*, cit., p. 39 (pur lavorando su un raffronto poco convincente con la lingua tedesca moderna).

⁵⁹) Si veda *infra*, nel testo.

⁶⁰) Tale la scelta di LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, II, Leipzig, 1889, c. 189, che sembra accolta da A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta dalle scuole tardo antiche e giustinianee*, in «Studi Urbinati», LXVII, 2016, p. 51 nt. 81.

sua apparente efficacia ne costituisce invece la principale debolezza argomentativa: l'autonoma emersione di quelle denominazioni in un'epoca posteriore di circa un secolo (se non oltre) sembrerebbe comprovata *ex adverso* dal fatto che mai, in seguito, opere sull'ufficio magistratuale vengono rammentate a mezzo di un aggettivo equivalente⁶¹.

Insomma, il contenuto di quella frase rimane avvolto dalle ombre⁶²: è vero che il contesto potrebbe indirizzare verso la sede editoriale di provenienza del parere sabiniano richiamato, ma lo è altrettanto che il *modus citandi* risulta curioso ed equivoco⁶³. E se esso non può garantire nemmeno la certezza che si riferisca a uno scritto autonomo, o tantomeno al suo titolo, mi sembra del tutto inconcepibile che, a partire dall'uso del singolare, si sia tentato di prospettarne addirittura le dimensioni quale *liber singularis*⁶⁴: la genericità della menzione rende ancor più fantasiosa una simile congettura⁶⁵. Certo, *a contrario*, non sarebbe neppure immediato intuire un referente semantico alternativo per quell'*«adsectorio»*, a meno di non ricondurlo a un incarico «assessoriale» ricoperto da Sabino⁶⁶: non una localizzazione «spaziale» in un'opera, dunque, bensì una contestualizzazione «temporale» in una funzione espletata. In tal modo, dovendosi trovare a risolvere problemi giuridici in modo innovativo, avrebbe pronunciato (*«ait»*) una *sententia*, destinata poi a essere raccolta in qualche suo lavoro. Ma esattamente dove? Siamo di nuovo al punto di partenza: o si suppone una trattazione specifica, e dunque sulle mansioni «assessoriali», o bisogna cercare qualcosa di attinente al contenuto del passo. Ebbene, da quest'ultimo si può ricavare almeno un quadro processuale – relativo a un giudizio per *iniuria*, a cui in effetti parrebbe attenere anche

⁶¹ Come sarebbe stato se, riferendosi, ad esempio, al *De officio proconsulis* di Ulpiano, si fosse scelto di scrivere '*Ulpiano in proconsulario ait*'.

⁶² Si manteneva cauto sull'effettiva redazione di tale opera, per esempio, R. ORESTANO, '*Sabino Masurio*', in «NNDI», XVI, Torino, 1969, p. 295.

⁶³ Né avrebbe utilità attribuirlo ai compilatori, perché rimarrebbe comunque da spiegare cosa costoro avessero sostituito, e per quale ragione avessero voluto farlo (obiettivi entrambi destinati a un sicuro insuccesso).

⁶⁴ E' quanto aveva, però, suggerito LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 189, seguito poi da HRTZIG, *Die Assessoren*, cit., p. 152 (più dubitativamente, anche da GIOMARO, *La presenza*, cit., p. 51 nt. 81).

⁶⁵ Non ritengo, in merito, di dover mutare avviso rispetto a quanto già sostenevo in COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 52 nt. 131.

⁶⁶ Si tratta di un aspetto dell'esperienza professionale dello scolarca di cui, però, non abbiamo alcuna evidenza: per le scarse notizie ci si affida a fonti indirette e assai vaghe come Pomponio (D. 1.2.2.48 e 50 [*l.s. ench.*]). Cfr. in proposito almeno STEINWENTER, *Sabinus*, cit., p. 1600, KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 119 s. e 341 s., SCHANZ, HOSIUS, *Geschichte*, cit., II, p. 763, ORESTANO, '*Sabino Masurio*', cit., p. 294 e, di recente, G. MORGERA, *Studi su Masurio Sabino*, Napoli, 2007, p. 11 ss.

l'*auctoritas* citata⁶⁷ – circa il quale si è indotti a inseguire riscontri nella produzione del maestro. A senso, entrerebbero in gioco almeno i *libri iuris civilis*, per la trattazione di un *delictum*⁶⁸, lasciando sullo sfondo altri scritti di cui si hanno notizie meno affidabili⁶⁹: tanto basterebbe, comunque, a esaurire *in nuce* la questione del contenuto dell'asserito *liber* sugli *adessores*. A chiosa di tutto ciò si pone, poi, anche la concreta inidoneità del testo di D. 47.10.5.8, nella parte contenente la citazione, a fornire indizi conclusivi sulla relazione tra la regola enunciata, da un lato, e le mansioni dell'assessore, dall'altro (il che sarebbe necessario *trait d'union* con la titolazione ipotizzabile): non ci si può, infatti, spingere oltre la suggestione che egli fosse in quel caso l'assistente del *praetor* (a cui era consentito di deferire giuramento)⁷⁰.

Più esplicita, nella direzione di una scrittura che a quelle mansioni si dedicava, risulta l'altra testimonianza ulpiana: secondo D. 2.14.12 (4 *ad ed.*), un certo Puteolano avrebbe composto dei '*libri adessoriorum*'⁷¹. Qui la menzione

⁶⁷ Sui profili sostanziali del frammento non è opportuno qui soffermarsi, e in particolar modo sulla sua prima parte: essa concerne la possibilità di deferire giuramento nei giudizi per *iniuria* istituiti in base alla *lex Cornelia* (si rinvia, *ex multis*, a H. NIEDERMEYER, *Studien zum Edictum Carbonianum*, in «ZSS.», I, 1930, p. 134 nt. 1, G. PUGLIESE, *Studi sull' «iniuria»*, I, Milano, 1941, p. 124 e 147 s., L. AMIRANTE, *Il giuramento prestato prima della litis contestatio nelle legis actiones e nelle formulae*, Napoli, 1954, p. 101 ss., A.D. MANFREDINI, *Contributi allo studio dell' «iniuria» in età repubblicana*, Milano, 1977, 222 s., A. VÖLK, *Zum Verfahren der «actio legis Corneliae de iniuriis»*, in «Sodalitas. Studi A. Guarino», II, Napoli, 1984, p. 579 ss., KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 268 nt. 19, G. MUCCIACCIA, «*Libri ad infamiam*» e «*Lex Cornelia de iniuriis*», in «Index», XXVI, 1998, p. 150, R. ASTOLFI, *I libri tres iuris civilis di Sabino*², Padova, 2001, p. 262; di recente, letteratura su tale *lex* è citata da S. GALEOTTI, *Lex Cornelia de iniuriis: violenza privata e rimedi legali nel quadro della riforma criminale sillana*, in «SDHI», LXXXIII, 2017, p. 242 s. nt. 4, poi p. 257 s. sul nostro passo).

⁶⁸ Circa il commentario civilistico, l'atteggiamento di ASTOLFI, *I libri tres iuris civilis*, cit., p. 262 era cauto in merito ai possibili rapporti con l'editto del pretore e le materie ivi affrontate; ciò nonostante, egli ammetteva la probabilità che quel testo contenesse accenni alla *lex Cornelia de iniuriis*. Per la produzione di Sabino, cfr. almeno, P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*², München-Leipzig, 1912, p. 164 ss., STEINWENTER, *Sabinus*, cit., p. 1601, SCHANZ, HOSIUS, *Geschichte*, cit., II, p. 764, e ORESTANO, «*Sabino Masurio*», cit., p. 295 (con bibliografia).

⁶⁹ Per attinenza tematica, si dovrebbe prendere in considerazione il commentario all'editto del pretore, di cui però da D. 38.1.18 (Paul. 40 *ad ed.*) si potrebbe indurre a malapena l'esistenza (e le probabili dimensioni: cinque libri), dato su cui di per sé è lecito manifestare perplessità (cfr., ad esempio, E. STOLFI, *Studi sui libri ad edictum di Pomponio*, I. *Trasmissione e fonti*, Napoli, 2002, p. 3 nt. 1 e p. 8); oppure l'ancor più misteriosa opera sulla *lex Iulia iudiciorum privatorum*, a cui accennava Gell., *noct. Att.* 14.2.1.

⁷⁰ Questo rilievo – a ben vedere – non è del tutto ininfluente, perché mostrerebbe almeno la coerenza tra l'esistenza della figura «assessoriale» e l'epoca di Sabino, in forza del riferimento a un magistrato senz'altro ancora centrale in quell'età; non automatica rimarrebbe, però, la ricaduta probatoria sull'autenticità di un *liber de adessoribus* nella medesima epoca.

⁷¹ «*Nam et nocere constat, sive ei mandavi ut pacisceretur, sive omnium rerum mearum procurator*

non può, in effetti, essere fraintesa: quel giurista – a noi altrimenti ignoto⁷² – avrebbe redatto un lavoro sugli ‘*adsectoria*’⁷³, formato da più volumi⁷⁴. La declinazione del vocabolo sembrerebbe, pertanto, legittimare equivalenti – e potenzialmente più giustificati – ritorni su Masurio Sabino, e soprattutto suggerire l’esistenza di almeno un’altra opera, in aggiunta a quella di Paolo, incentrata su problemi connessi alla figura dell’assessore. Nella valutazione di essa, tuttavia, occorre tener conto dell’incognita cronologica: infatti, nel confronto di opinioni circa la datazione della biografia di Puteolano, niente affatto minoritarie sono quelle che lo collocano tra la chiusura del II e i primordi del III secolo d.C., ossia prossimo alla scrittura di Ulpiano⁷⁵. Simile impostazione, al contempo, esclude che i *libri adsectoriorum* rappresentassero un vero precedente *ante litteram*, poiché avrebbero partecipato della medesima temperie creativa che avrebbe dato vita al *De officio adsectorum* di Paolo (per assurdo, non è neppure detto che ne fossero necessariamente precedenti)⁷⁶.

fuit: ut et Puteolanus libro primo adsectoriorum scribit: cum placuit eum etiam rem in iudicium deducere. Cfr. LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 185.

⁷² Per la biografia di Puteolano le informazioni latitano completamente, a parte la verosimile origine campana, *ex nomine*: così già BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae*, cit., II.2, Leipzig, 1901, p. 238, e poi KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 243.

⁷³ Merita segnalare come il passo sia stato sospettato da più parti, anche nel tratto che ci interessa, a causa di un riferimento forse improprio alla produzione della *res* in giudizio da parte del *procurator*: cfr. «Index Interpolationum», I, «Supplementum», Weimar, 1929, c. 26 s. *Contra*, si veda B. MECKE, *Die Entwicklung des ‘procurator ad litem’*, in «SDHI.», XXVIII, 1962, p. 141; di recente, almeno, M. MICELI, *Studi sulla «rappresentanza» nel diritto romano*, I, Milano, 2008, p. 201 s. nt. 198. Sembra comunque improbabile che i giustinianeî abbiano aggiunto una disciplina posteriore a Ulpiano, facendola passare per un riferimento di quel giurista a un suo predecessore (così, ad esempio, W. ROZWADOWSKI, *Studi sul trasferimento dei crediti in diritto romano*, in «BIDR.», LXXVI, 1973, p. 107 s.).

⁷⁴ Come pare difficilmente revocabile in dubbio in virtù della precisazione ‘*libro primo*’: cfr. vari autori sin da HITZIG, *Die Assessoren*, cit., p. 152, fino a BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 210. Circa il rilievo delle indicazioni di libro accompagnate dal numero cardinale, all’interno dei passi digestuali nella ricostruzione della mole delle opere giurisprudenziali, posso rinviare a COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 233 s.

⁷⁵ Quella tesi – che si contrappone alla meno recente, favorevole al I secolo d.C. e propugnata da BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae*, cit., II.2, p. 238, e da R. ORESTANO, ‘Puteolano’, in «NNDI.», XIV, Torino, 1967, p. 608 – è stata caldeggiata invece da R. HANSLIK, ‘Puteolanus’, in PAULY, WISSOWA, «Real-Encyclopädie», cit., XXIII.2, 1959, c. 2036, DELL’ORO, *I libri de officio*, cit., p. 13, KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 243, e LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 135. In realtà, i riscontri operati sullo scarno passo sono controvertibili, tanto che non appare solida alcuna conclusione sulla base del termine *ante quem* fissato da Ulpiano.

⁷⁶ L’anteriorità rispetto al *liber quartus ad edictum* ulpiano individua il principato di Settimio Severo come termine finale per la composizione di Puteolano: ma questo include la prima decade del III secolo d.C., anzi addirittura il 213 nella ricostruzione di T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*², Oxford, 2002, p. 158 ss., specialmente p. 176 (cfr. poi almeno LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 177). Ora, la datazione del *De officio adsectorum* di Paolo è an-

Se però l'ipotesi di lavoro di Puteolano fosse stata ideata per partecipare a quel *genus scribendi*, si dovrebbe rimanere perplessi della decisione di intitolarlo in maniera «eterodossa»⁷⁷. E' la medesima notazione sui rapporti tra onomastica e sostanza già proposta per Sabino: non è detto che la titolazione riferita in D 2.14.12 sia pienamente sovrapponibile a quella '*de officio*'. Il che non si limita a influire a livello nominalistico, ma incide sulla raffigurazione dei contenuti: il sintagma è ben più di una clausola di stile, e denota l'appartenenza a un genere letterario. La scelta di un *nomen* preciso non è mai neutra⁷⁸, e nel caso di specie la sua eccentricità potrebbe sottintendere due circostanze: o quel filone non si era ancora formato, anzitutto a livello di denominazione, oppure ci si voleva intenzionalmente collocare fuori da esso. Nel primo senso, dunque, si sarebbe costretti ad avvalorare una decisa anteriorità di tali *libri* rispetto alla creazione stessa del *genus*, o magari alla sua matura consolidazione, e quindi avallare le tesi di una retrodatazione del giurista «minore» e della sua scrittura. Nell'altra direzione, invece, dovremmo ascrivere ai *libri adessoriorum* un oggetto distinto da quello solitamente ravvisabile nei *de officio*: il che non traspare – a un vaglio equilibrato – dal dettato della citazione riferita a Puteolano. Infatti, al di là della specifica disciplina esposta⁷⁹, appare chiaro che ci si raffiguri una scena

cor più complicata, ma potrebbe induttivamente fissarsi – come si avrà modo di sottolineare al § 5 – alla seconda metà di quel decennio, o forse dopo. Pertanto, l'ordine di successione tradizionalmente accolto tra le due opere è solo presuntivo, e fondato su un giudizio probabilistico (che viene, comunque, accolto da LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 135 s.).

⁷⁷) Che Puteolano avesse optato per una titolazione diversa da quella '*de officio*' sembra indubbio, poiché altrimenti non si spiegherebbe l'impiego di quella forma inconsueta ('*adessoriorum*') da parte di Ulpiano, laddove mai i *prudentes* hanno usato come sostantivo l'aggettivo per indicare l'*officium* oggetto di studio (si veda *supra*, nel testo). Potrebbe, in alternativa, trattarsi di un errore di trascrizione di un copista tardoantico, poi recepito dai giustinianei: così, magari, la versione originaria avrebbe recitato '*adessorum*' (in maniera esattamente speculare all'idea di RÖHLE, *D.47,10,5,8*, cit., p. 40, già ricordata *supra*, nt. 57). Però, non pare particolarmente convincente l'allungamento di una parola che la trasformi in un lemma inesistente, e che poi questa venisse accettata *tout court* nella compilazione. Tra l'altro, ammettere un difetto di accuratezza dei commissari imporrebbe di concludere che essi, da un lato, non possedevano copia del lavoro di Puteolano, e, dall'altro, che non avevano neanche idea della sua corretta denominazione.

⁷⁸) Quanto al peso che, nella valutazione critica dell'opera giurisprudenziale, si debba attribuire alla scelta dell'autore, come espressione di adesione agli schemi oggettivi e stilistici di un dato *genus scribendi*, mi limito a rinviare a COSSA, *Per uno studio*, cit., spec. p. 215 ss.

⁷⁹) In estrema sintesi, Ulpiano chiama a conferma l'opinione di Puteolano sull'opponibilità al *dominus negotii* delle eccezioni che derivano dal fatto del *procurator*, sia che vi sia stato mandato speciale, sia che vi fosse un incarico per la gestione *omnium bonorum*. Si vedano, tra gli altri, F. EISELE, *Cognitur und Procuratur. Untersuchungen zur Geschichte der processualen Stellvertretung*, Freiburg-Tübingen, 1881, p. 175 ss., W.-D. GEHRICH, *Kognitur und Procuratur in rem suam als Zessionsformen des klassischen römischen Rechts*, Göttingen, 1963, p. 90, MECKE, *Die Entwicklung*, cit., p. 140 s., BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 211 (poi ID., *Die Prokurator des klassischen römischen*

processuale in cui è coinvolto il *praetor*⁸⁰, di cui quindi l'*adsector* – che è necessario considerare sempre quale dedicatario della trattazione richiamata – doveva essere il collaboratore⁸¹.

Con riguardo alle vicende interessate, quindi, risalta la compatibilità rispetto allo scenario in cui era inserita la menzione dell'*adsectorium* di Sabino: ciò potrebbe deporre a favore di una caratterizzazione e (magari di una delimitazione) dei temi affrontati dallo specifico tipo di opere (volendo reputare tale anche quella dello scolarca di I secolo). Così facendo, però, si incorrerebbe in insostenibili azzardi ermeneutici: ebbene, mi pare possibile evitarli riconoscendo che l'*officium* dell'aiutante pretorio poteva costituire il contenuto minimo almeno dello scritto di Puteolano. Quanto all'estensione della medesima affermazione a Masurio Sabino, vi sarebbero da richiamare, a maggior monito, anche tutte le più incisive perplessità già segnalate⁸².

Pur se per evidenti difetti di informazione, l'immagine che se ne ricava non è certo quella di una produzione omogenea, né tantomeno quella di un percorso evolutivo lineare all'interno di una tradizione di scrittura che sarebbe stata destinata a sfociare nel *De officio adsectorum* paolino. Anzi, le affinità con quel modello sono tutte da dimostrare: tanto è vero che da più parti si è apertamente contestato il nesso in parola, per individuare nei lavori di Sabino e Puteolano solamente delle raccolte casistiche di soluzioni, disarticolate rispetto allo schema per certi versi «manualistico» dei *libri de officio*⁸³. Non-

Zivilrechts, in «ZSS», LXXXVIII, 1971, p. 289 ss.), M. BRUTTI, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, II, Milano, 1973, p. 697 s., ROZWADOWSKI, *Studi*, cit., p. 107 s., A. BURDESE, *L'eccezione di dolo generale in rapporto alle altre eccezioni*, in «L'eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica» – cur. L. Garofalo –, Padova, 2006, p. 460, e infine MICELI, *Studi*, cit., I, p. 156 ss. e 201 ss.

⁸⁰) Così già DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 258, il quale però traeva questa conclusione dall'inclusione dei richiami ulpiane nell'ambito dell'*Ad edictum*: credo che, già prima di tale rilievo, sia decisivo il portato giuridico dei due passi, che appunto si riferiscono a contesti giudiziari necessariamente legati al tribunale di quel magistrato.

⁸¹) Ciò varrebbe ad ampliare il novero delle figure autoritative di cui l'*adsector* poteva integrare l'ufficio, in veste di consulente e coadiutore: si veda l'elenco sommario già proposto al § 1. In più, confermerebbe l'idea – cfr. *supra*, nt. 70 – che l'affiancamento a cariche rivestite di un rango sicuramente primario nelle fasi ascendenti del principato ne potesse «fotografare» i primi contesti operativi. Questa deduzione, però, funziona con Puteolano meno che con Sabino, visto che ne è possibile anche una datazione posticipata almeno alla fine del II secolo d.C.

⁸²) Si veda *supra*, nel testo. A quelle ne aggiungerei qui una ulteriore: il fatto che Ulpiano utilizzi, nei due passaggi della medesima opera (pur se a distanza di vari volumi), espressioni differenti può essere interpretato come se egli si volesse riferire a entità distinte e non assimilabili.

⁸³) Cfr., ad esempio, già HITZIG, *Die Assessoren*, cit., p. 152.

stante diversi autori non condividano questa prospettiva prudenziale⁸⁴, le fonti non forniscono la certezza che le due notizie convergessero verso l'esistenza di antecedenti storici al *liber* di Paolo, nel senso che questi ultimi abbiano rappresentato gli archetipi del sottogenere letterario della letteratura *de officio adsectorum*, e che vadano pertanto affiancati e assimilati al primo⁸⁵. Al più si potrà accettare che Puteolano potrebbe aver composto un lavoro quasi coevo, ma non necessariamente omologo per oggetto.

4. Di conseguenza, è improponibile accertare se e in quale misura vi fossero modelli a cui egli guardava nell'accingersi alla stesura di un *liber singularis de officio*

⁸⁴) Hanno affermato, senza indugi, che si fosse in presenza di veri lavori sull'*officium adsectoris*, tra gli altri, H. PERNICE, *Die Bedeutung des Wortes «Digesta»*, in *Miscellanea zu Rechtsgeschichte und Texteskritik*, Prag, 1870, p. 22 s. nt. 5, SCHANZ, HOSIUS, *Geschichte*, cit., II, p. 764, e MANFREDINI, *Contributi*, cit., p. 223.

⁸⁵) Un simile atteggiamento di cautela è stato manifestato, tra gli altri, da P. KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 166 e nt. 27, DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 12 e 257 s. (pur non rinunciando all'idea che potesse trattarsi di modelli per lo sforzo paolino, e addirittura speculando sul possibile oggetto delle due trattazioni), SCHULZ, *Storia*, cit., p. 445, KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 332 nt. 700, e GIODICE SABBATELLI, *Studi*, cit., p. 43 nt. 81, relativamente al solo Sabino. Della medesima opinione era BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 210, ma per ragioni non completamente condivisibili, muovendo cioè dall'idea che fino al II secolo d.C. non si sarebbe sviluppata in forma autonoma la figura dell'*adsector*. In realtà, benché le nostre fonti provengano prevalentemente dall'età severiana, esse testimoniano un quadro giuridico ormai ben delineato, che lascia supporre un percorso niente affatto breve nella strutturazione della carica: non si dimentichi, peraltro, che figure di assistenti ai magistrati sembrano essere emerse già nell'età repubblicana (cfr. almeno SEECK, '*Adsector*', cit., 423, per una datazione a partire dalla metà del I secolo d.C., e IMPALLOMENI, '*Adsector*', cit., p. 305). Sulla valutazione di tale impostazione, peraltro, si innesta la questione della separazione rispetto ai cosiddetti '*consiliarii*'. E' indubbio che gli assessori svolgessero una precipua funzione consultiva, tramite la quale esercitavano invero una notevole influenza sulle deliberazioni dei superiori; non lo è parimenti che da tale compito fosse discesa per costoro anche l'etichetta di '*consiliarii*' (che forse si dovrebbe ricondurre a un'età più avanzata: l'unica notizia nel Digesto è dalle *Sententiae Pauli*, ossia D. 1.22.5, mentre quelle nel *Codex* risalgono al tardoantico). Sembra più probabile che si debba tener ferma una distinzione formale tra il ruolo dell'*adsector* e la struttura del vero e proprio *consilium*, parimenti di supporto al magistrato giudicante, ma dotato di caratteristiche diverse (collegialità e occasionalità, ad esempio), anche quando l'assessore stesso veniva chiamato a prendervi parte: cfr., al riguardo, KUNKEL, *op. cit.*, p. 331 (ma già HITZIG, *Die Assessoren*, cit., p. 36 ss.; *contra*, ad esempio, CHECCHINI, *I 'consiliarii'*, cit., p. 626 ss., e BERGER, *Encyclopedic Dictionary*, cit., p. 351). Per altra via, sulla scia della risalente tesi di Mommsen (*Römisches Staatsrecht*³, I, Berlin 1887, p. 307 ss.) resistente ad ammettere simili *consilia*, vi negava la partecipazione dei giuristi O. TELLEGEN-COUPERUS, *The so-called consilium of the praetor and the development of Roman Law*, in «T.», LXIX, 2001, p. 11 ss. A parte le incertezze sul ruolo del collegio, però, mi sembrerebbe difficile mettere in discussione la sua esistenza: cfr., in generale, W. KUNKEL, R. WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, II. *Die Magistratur*, München 1995, p. 135 ss. (ma già, incidentalmente, F. AMARELLI, *Consilia principum*, Napoli 1983, p. 63 ss.).

adsectorum. Non si dovrebbe neanche scartare del tutto l'eventualità che differenti trattazioni affini circolassero, ma non siano poi riuscite ad arrivare fino a noi (o addirittura all'attenzione dei giustiniani)⁸⁶. Per orientarsi tra le disparate ipotesi, però, è necessario attenersi ai dati incontestabili: l'unico di essi – a mio modo di vedere – è che lo scritto paolino si staglia nel panorama delle fonti quale isolato esemplare del «sottogenere» *de officio*, individuato dalle caratteristiche rammentate in precedenza⁸⁷. Il solo, quanto meno, a essere sopravvissuto alle traversie della tradizione testuale: resta, allora, molto più plausibile la supposizione che quella stagione di scrittura non avesse conosciuto altri esemplari analoghi, la cui forma fosse paragonabile ai trattati sui vari *officia*⁸⁸.

Nella medesima logica, ogni ragionamento sulla paternità stessa del nostro *liber singularis* deve avviarsi, appunto, dalle informazioni sicure: esse consistono esclusivamente nelle *inscriptiones* dei quattro frammenti recuperati nel Digesto, dal momento che nell'*Index Florentinus* non si fa cenno al titolo in questione⁸⁹. Si tratta di due indicazioni di valore opposto, l'una positiva e l'altra negativa, che necessitano un coordinamento: a tal fine, esse devono essere valutate separatamente. La prima è, di per sé, sufficiente a chiarire che i compilatori avevano sotto mano uno scritto sui compiti degli assessori che riconducevano alla penna di Paolo: ciò mi pare difficile da confutare, anche

⁸⁶) Se, in effetti, i commissari ebbero l'indicazione a utilizzare il maggior numero possibile di titoli antichi (o comunque adottarono spontaneamente quel criterio di metodo), pare strano che non avrebbero citato anche altre manifestazioni del *genus*, oppure almeno le opere di Puteolano o Sabino: probabilmente non le possedevano, il che sarebbe ovviamente compatibile con quanto avviene in generale per lo scolarca (e specialmente per i *libri tres iuris civilis*, che sono noti solo tramite i commenti dei giuristi successivi: cfr., *ex multis*, SCHULZ, *Storia*, cit., p. 278, con la verosimile conclusione che essi non erano giunti fino al VI secolo), e avrebbe una logica anche nei confronti del *collega minor* (sempre che – lo si ripete – entrambi avessero composto effettivamente quei lavori). Nemmeno l'*Index Florentinus* – che denota sotto vari profili una decisa autonomia rispetto alla compilazione (come si riscontra pure per il *De officio adsectorum* di Paolo), in quanto integrante verosimilmente un elenco delle opere a disposizione prima dell'inizio dei lavori: si veda *infra*, nel testo – fa il minimo accenno a scritti di quel tipo, corroborando l'idea qui esposta.

⁸⁷) Si veda § 1.

⁸⁸) In effetti, un altro rilievo relativo alla selezione giustiniana dà da pensare: la circostanza che i commissari, introducendo un titolo apposito nel Digesto (D. 1.22), oltre a non essersi avvalsi di ulteriori *libri de officio adsectorum*, da quello paolino abbiano recuperato un solo frammento (D. 1.22.1), completando piuttosto il titolo medesimo tramite il ricorso lavori contigui ma formalmente dedicati a magistrature differenti (*De officio praesidis* di Macro in D. 1.22.3) oppure di natura meramente casistica, e quindi solo tangenti l'ufficio *ratione casus* (i *Responsa* di Papiniano, ad esempio, per D. 1.22.4 e 6). Sulla «datitanza» del *liber singularis* qui in esame dal titolo si veda anche § 5.

⁸⁹) Ed è l'unica opera *de officio* in un solo libro, tra quelle riferibili a Paolo, a non trovare spazio nell'elencazione premessa alla *Littera Florentina*: cfr. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 31 nt. 79 (ma già DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 258).

se costoro fossero stati vittima di un inganno della tradizione testuale; ma di questo dovrebbe in qualche modo potersi intuire qualche indizio, cosa che non risulta né dai frammenti superstiti né da elementi esterni.

Per altro verso, quanto emerge dal silenzio dell'Indice richiede un più articolato tentativo di inquadramento, per il quale mi pare si possano imboccare due direzioni distinte: l'una che proceda verso una valutazione complessiva delle «mancanze» nella suddetta lista degli autori spogliati, l'altra tendente invece a trattare il nostro scritto isolatamente. Chi ha mosso da quest'ultima prospettiva, ha proposto di far dipendere la menzione nelle *inscriptiones* dalla particolare natura del *De officio adsectorum*, che sarebbe stato potenzialmente «un'appendice al *liber de officio proconsulis* dello stesso Paolo»⁹⁰. In realtà, benché in astratto non si possa escludere nemmeno tale scenario⁹¹, credo che la ricostruzione sia eccessivamente condizionata dall'idea di fondo che il *μὲν ὀβίβλον* contenesse solo la disciplina delle cariche provinciali⁹². Ora, poiché un simile assunto appare tutt'altro che inattaccabile⁹³, è opportuno ridimensionare fortemente anche il legame con la giurisdizione proconsolare, e dunque con il relativo trattato, sia sul piano genetico che su quello dei contenuti⁹⁴.

⁹⁰) DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 258. Si tratta di un'opera in due *volumina*, e dunque ben più concentrata del paradigma ulpiano (ma anche dei quattro *libri* di Venuleio), su cui si rinvia almeno ad A. BERGER, *Julius Paulus* (382), in PAULY, WISSOWA, «Real-Encyclopädie», cit., X.1, 1918, c. 720, DELL'ORO, *op. cit.*, p. 115 ss., e LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 170.

⁹¹) In base a esso si sosterebbe che, mentre gli estensori dell'Indice fiorentino non avrebbero menzionato il nostro scritto perché accodato, in un medesimo *codex*, al *De officio proconsulis*, i membri delle sottocommissioni tribonianee lo avrebbero invece giudicato come scritto autonomo, e ne avrebbero riportato il titolo nelle *inscriptiones*. Questo fenomeno sarebbe ritenuto ammissibile in parallelo a quanto solitamente si afferma per giustificare il rapporto tra altre opere che presentano una simile dinamica: in particolare, se si guarda allo stesso Paolo, tra l'*Ad edictum* e la parte sugli edili curuli, non menzionata nell'*Index*, ma presente in alcune rubriche digestuali.

⁹²) Tale idea era chiaramente espressa da DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 258 e 260.

⁹³) Si veda § 5.

⁹⁴) Da un diverso punto di vista, sarebbe da segnalare come la tesi del supplemento – applicabile in certa misura nel rapporto tra un commento all'editto (urbano o provinciale), come opera principale, e un testo sull'editto edilizio, quale aggiunta finale da ritenere eventualmente dotata di identità autonoma (si potrebbero citare, oltre a Paolo, i casi di Gaio e di Ulpiano: cfr., per tutti, SCHULZ, *Storia*, cit., rispettivamente p. 341 e 352 s.) – sembri funzionare assai poco nella circostanza in oggetto: quello sugli assessori appare un preciso «sotto-tipo» del *genus de officio*, tale da non potersi ritenere piuttosto una costola delle trattazioni sui *proconsules*. La molteplicità di cariche, a cui l'*adsector* poteva prestare aiuto, rende il panorama assai variegato. A ciò si aggiunga che il lavoro paolino sul governatore provinciale non presentava nemmeno dimensioni particolarmente più ampie del *liber singularis* sull'*adsector* (due tomi contro uno): mancano, insomma i presupposti per attribuire a quest'ultimo un ruolo ancillare, in costanza di un rapporto dimensionale pressoché equilibrato. Infine, c'è pure un ulteriore riflesso di tipo «creativo»: quando si ritiene un'opera il completamento di un'altra, è necessario cioè distinguere il momento della scrittura da quello della circolazione. Guar-

Vi è, d'altronde, la possibilità di percorrere l'altra direzione, foriera di un approccio sistematico che – allo scopo di fornire la spiegazione alla peculiare ipotesi del nostro *De officio* – contempli globalmente tutte le situazioni di scarso coordinamento tra *Index auctorum* e trama della compilazione; in modo particolare, concentrandosi su quelle in cui un titolo concretamente spogliato non sia invece menzionato nella lista, fenomeno assai meno raro di quanto si pensi⁹⁵ (a Paolo capita undici volte)⁹⁶. Il migliore tentativo di spiegazione delle omissioni dell'indice sta si basa, in estrema sintesi, sul postulato che esso sia stato redatto anteriormente all'*opus compilatorium*, e non sia stato in seguito compiutamente revisionato⁹⁷. Nel momento in cui si ammetta l'autonomia genetica tra la lista premessa al manoscritto fiorentino e il Digesto, rimane plausibile che la divergenza sia dipesa da un errore materiale dell'estensore della prima, oppure da una successiva integrazione del materiale compilatorio rispetto a quello posto alla base della lista stessa⁹⁸. Oltre questo punto, però, all'interprete moderno non è consentito spingersi senza incorrere nel rischio

dando al primo, si dovrebbe immaginare che il *De officio adsectorum* fosse stato scritto dopo il *De officio proconsulis*, proprio per costituirne la prosecuzione; tuttavia, questo è assai difficile da sostenere: da un canto, non abbiano alcuna indicazione sulla data della «monografia» qui al vaglio e, da un altro, sappiamo invece che l'altra dovette essere composta dopo il 211 d.C. (in ossequio al *divus Severus* menzionato in D. 50.12.7 [Paul. 1 *de off. proc.*]: cfr. LENEL, *Palin-genesia*, cit., I, c. 1145 nt. 5, H. FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*², Halle 1908, p. 97, KRÜGER, *Geschichte*, cit., p. 238 nt. 125, BERGER, *Iulius Paulus*, cit., c. 720, DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 115, e LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 170). In tal modo, si dovrebbe avanzare a quel periodo la composizione del *De officio adsectorum*, esito che però non è condiviso da chi lo vorrebbe anticipare all'inizio della carriera del giurista (cfr. BEHRENDT, *Der assessor*, cit., p. 210, benché *infra*, nt. 159, se ne respinga la suggestione). Il nodo della datazione – su cui comunque, si veda § 5 – presenta peraltro pure dei risvolti nel rapporto coi possibili antecedenti, come si è visto al § 3. In sostanza, il più affidabile ambito in cui le due opere potevano semmai presentarsi congiuntamente sarebbe stato quello del mercato editoriale, laddove ciò sarebbe avvenuto indipendentemente dalla volontà e dall'iniziativa del loro autore (e posteriormente a lui); ma immaginarle riunite in un unico *liber* presuppone che vi si ravvisasse una vera continuità tematica (come appunto nei commentari ai vari *edicta*). Non si fa altro che tornare, insomma, alla domanda già posta *in limine*: possiamo affermare che una simile continuità vi fosse? L'incapacità di fornire una risposta solida inficia, allora, ogni tentativo di restituire una storia editoriale unitaria per i due scritti. Infine, per ulteriori considerazioni a detrimento della tesi qui problematizzata, cfr. anche *infra*, nt. 140.

⁹⁵ Segnalavo ventitré occorrenze in COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 502 ss., cui rinvio per una ricognizione più puntuale.

⁹⁶ Pressoché sempre in coincidenza con *libri singulares*: cfr. COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 502 ss., specialmente p. 509 per l'elencazione (e nt. 458 per l'unica, possibile, eccezione).

⁹⁷ Si tratta di una conclusione a cui sono pervenuto, sulla base della valutazione di tutte le discordanze tra *inscriptiones* e *Index*, in COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 541 ss., a cui non si può che rinviare.

⁹⁸ Cfr. specialmente COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 541 ss.

di arbitrarietà delle tesi proposte. La ricerca dei motivi per cui quegli scritti si sarebbero resi disponibili solo al momento dello spoglio esula, del resto, dalla presente indagine: per quel che ci riguarda, comunque, la «lacuna» dell'*Index* non sembra idonea a porre in dubbio l'esistenza sui banchi dei commissari di un *De officio adsectorum* ascripto a Paolo.

E l'attribuzione appare confermata dal contenuto dei frammenti che Giustiniano ci ha trasmesso, uno dei quali si è già avuto modo di esaminare⁹⁹. Se l'enunciazione riassuntiva e, in certa misura, programmatica di D. 1.22.1 si rivela storicamente coerente con la moltiplicazione delle funzioni (e delle figure) «assessoriali» che tra la fine del II secolo e l'inizio del III aveva raggiunto un certo grado di avanzamento, già l'individuazione di una categoria di '*iuris studiosi*' trova paralleli nella scrittura del medesimo giurista¹⁰⁰. Gli altri tre sono D. 1.18.21¹⁰¹, D. 3.3.73¹⁰² e D. 5.1.55¹⁰³, e meritano di essere passati in rassegna sinteticamente¹⁰⁴.

Il primo – al di là di alcune perplessità destate dalla forma, che però non appaiono decisive per affermarne l'origine apocrifa¹⁰⁵ – impone al preside della

⁹⁹) Cfr. § 2 per il testo.

¹⁰⁰) In specie, quei soggetti compaiono in D. 50.13.4 (Paul. 3 *ad Plant.*), e hanno fatto pensare a una sovrapposizione con gli *adsectores* stessi: su tale punto, e per le altre riflessioni sulla riferibilità a Paolo del passo, si veda § 2.

¹⁰¹) '*Praeses cum cognoscat de servo corrupto vel ancilla devirginata vel servo stuprato, si actor rerum agentis corruptus esse dicetur vel eiusmodi homo, ut non ad solam iacturam adversus substantiam, sed ad totius domus eversionem pertineat: severissime debet animadvertere*'. Questa la versione dell'*editio maior* mommseniana, caratterizzata dall'integrazione di '*ad*' (mancante nella *Florentina*) prima di '*solam iacturam*' sulla base del confronto coi Basilici; nella medesima logica, mi sentirei di correggere i due punti che introducono la chiusa '*severissime debet animadvertere*' – dovuti all'editore, invero con una scelta difficilmente giustificabile anche nella sua prospettiva linguistica – con una virgola che non spezzi il discorso ed eviti di privare tutta la parte pregressa di una proposizione principale a cui agganciarsi.

¹⁰²) '*Si reus paratus sit ante litem contestatam pecuniam solvere, [procuratore] <cognitore> agente quid fieri oportet? Nam iniquum est cogi eum iudicium accipere. Propter quod suspectus videri potest, qui praesente domino non optulit pecuniam? Quid si tunc facultatem pecuniae non habuit, numquid cogi debeat iudicium accipere? Quid enim si et famosa sit actio? Sed hoc constat, ut ante litem contestatam praeses iubeat in aede sacra pecuniam deponi: hoc enim fit et in pupillaribus pecuniis. Quod si lis contestata est, hoc omne officio iudicis dirimendum est*'. Circa la ragione della sostituzione del lemma '*procurator*' si veda *infra*, nt. 114.

¹⁰³) '*Edictum, quod ab antecessore datum est, in numero trium edictorum connumerari debet. Plane licet omnis ab antecessore numerus finitus sit, solet successor unum edictum dare*'.

¹⁰⁴) Nessuno di questi brani è – come si è avuto modo di accennare: cfr. *supra*, nt. 88 – contenuto nel titolo digestuale riservato agli *adsectores*, ma ne viene valorizzata l'attinenza tematica alle figure o agli istituti affrontati.

¹⁰⁵) Sono state formulate varie proposte di emendare il testo, o elidendo il distico '*vel ancilla devirginata vel servo stuprato*' o concentrandosi sul tenore macchinoso di espressioni quali '*actor rerum agentis*' (magari sostituendo '*absentis*', come voleva MOMMSEN in «*Digesta*», cit., I, p. 37 nt. 3, con l'approvazione di BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 213, e R. GAMAUF,

provincia di punire in maniera specialmente aspra colui che abbia corrotto uno schiavo altrui, oppure lo abbia stuprato o abbia deflorato la schiava, qualora

Zur Frage 'Sklaverei und Humanität' anhand von Quellen des römischen Rechts, in «Fünfzig Jahre Forschungen zur Antike Sklaverei an der Mainzer Akademie 1950-2000. Miscellanea zum Jubiläum» – cur. H. Bellen, H. Heinen –, Stuttgart, 2001, p. 66 nt. 91) oppure frasi intere come *'vel eiusmodi ... pertineat'* (primo a espungere larghi tratti del brano era stato G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, III, Tübingen, 1913, p. 166; per un rimaneggiamento molto ampio si era pronunciato anche B. ALBANESE, *Actio servi corrupti*, in «AUPA», XXVII, 1959, p. 26 nt. 29 e p. 114; favorevoli si mostravano, poi, BEHREND, *op. cit.*, p. 213, D. DALLA, «*Ubi Venus mutatur*». Omosessualità e diritto nel mondo romano, Milano, 1987 p. 47, D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'De officio proconsulis' di Ulpiano*, in «BIDR.», XCVI-XVII, 1993-1994, p. 216 nt. 51, e B. BONFIGLIO, *Corruptio servi*, Milano, 1998, p. 163). In sintesi, credo sia ragionevole ammettere che il testo non sia giunto a noi privo di modifiche, ma che, al tempo stesso, non siamo di fronte a interventi determinati da motivazioni omogenee, e nemmeno simultanei, o comunque dovuti a mani della medesima epoca (cfr., opportunamente, ALBANESE, *op. cit.*, p. 114 nt. 173): essi devono perciò essere vagliati autonomamente. Il primo punto, in realtà, coinvolge a una questione sostanziale, quella della natura delle ipotesi aggiuntive (l'ancella sverginata e lo schiavo molestato), e potrebbe portare, sul piano testuale, a leggere il segmento come un chiarimento pedante, aggiunto in forma di glossema nelle varie copie dell'opera, fino a venire accolto al suo interno come se fosse autentico: per appurarlo, però, è necessario aver almeno accennato a quella sostanza (si veda perciò *infra*, nel testo). Il secondo e il terzo, di converso, sono nodi tutti formali, benché suscettibili coinvolgere più profili distinti. Anzitutto, la ripetizione tra *'actor'* e *'agentis'* appare spiacevole solo lessicalmente, ma non dovrebbe avere un significato contraddittorio o ripetitivo, poiché gli «attori» in questione non operano sulla medesima «scena»: da un lato abbiamo il *servus 'actor rerum'* corrotto, ossia colui che ha gestito affari del *dominus* (per questa accezione, cfr. C.S. TOMULESCU, *Mélanges de droit romain*, in «BIDR.» LXXXI, 1978, p. 333, con riscontro almeno in D. 10.2.8.pr. [Ulp. 19 *ad ed.*]; cfr. anche A.A. SCHILLER, *Trade secrets and the Roman law; The actio servi corrupti*, in «Columbia Law Review» XXX, 1930, p. 844, BEHREND, *op. cit.*, p. 214, M. MORABITO, *Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste*, Paris, 1981, p. 93 ss. [con altre fonti], DALLA, *op. cit.*, p. 46, C. SCHÄFER, *Die Rolle der actores in Geldgeschäften*, in *Fünfzig Jahre Forschungen*, cit., p. 211 ss., e J.D. HARKE, *Die Rechtspositionen am Sklaven*, II. *Ansprüche aus Delikten am Sklaven*, Stuttgart, 2013, p. 35); dall'altro, invece, c'è lo stesso *dominus* che adesso sta promuovendo azione contro l'autore della *corruptio*. I due momenti sono distinti logicamente, cronologicamente e giuridicamente, e come tali possono esser stati indicati dal giurista: se si supera il «fastidio» per il bisticcio verbale, non è affatto indispensabile pensare a un errore di trascrizione in un passaggio della tradizione (come sosteneva Mommsen, senza però apparire particolarmente convincente), o a un qualche aggiustamento dovuto a peculiari regimi giustiniane (così ALBANESE, *op. cit.*, p. 114 nt. 173). D'altro canto, rimane ancora da spiegare il tratto dal seguente *'vel'* fino a *'pertineat'*, col quale sembra introdursi una fattispecie alternativa rispetto alla *corruptio*, peraltro in maniera non proprio lineare (lo notava BEHREND, *op. cit.*, p. 213 nt. 109). Forse, è proprio in questa aggiunta che si coglie più chiaramente la traccia della manipolazione, mentre lascerei sospeso il giudizio sull'*animadversio*, genericamente qualificata *'severissima'*, con una terminologia in effetti più consona al linguaggio imperiale che a una pronuncia giurisprudenziale, e a un contesto più tardo; ma, visto lo stato del testo, non si potrebbe negare in radice l'idea che alla base della regola stesse appunto una *constitutio*, con la previsione della sanzione.

quel subordinato avesse precisi compiti di gestione degli affari del padrone leso, oppure fosse in una posizione tale che il danno si potesse riverberare rovinosamente su tutta la casa dominicale¹⁰⁶. Si versa, dunque nell'ipotesi di alcune azioni distinte, e suscettibili di entrare in concorso tra loro¹⁰⁷: nel caso

¹⁰⁶) Hanno letto il testo, tra gli altri, SCHILLER, *Trude secrets*, cit., p. 1930, nonché p. 844 e nt. 66, ALBANESE, *Actio servi corrupti*, cit., p. 114 s. (poi ID., *Le persone*, cit., p. 137 e nt. 596), DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 259, BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 213 s., TOMULESCU, *Mélanges*, cit., p. 333, S. TREGGIARI, *Questions on women domestics in the Roman West*, in «Schiavitù, manomissione e classi dipendenti nel mondo antico», Roma, 1979, p. 193, J. KOLENDO, *L'esclavage et la vie sexuelle des hommes libres à Rome*, in «Index», X, 1981, p. 293 e nt. 63, J.F. GARDNER, *Women in Roman Law & Society*, London-Sydney, 1986, p. 219 s., DALLA, «*Ubi Venus mutatur*», cit., p. 46 s., MANTOVANI, *Il 'bonus praeses'*, cit., p. 216 s. nt. 51, E. HERMANN-OTTO, *Ex ancilla natus. Untersuchungen zu den 'hausgeborenen' Sklaven und Sklavinnen im Westen des römischen Kaiserreiches*, Stuttgart, 1994, p. 256 nt. 60, BONFIGLIO, *Corruptio servi*, cit., p. 44 s., 163 e 189, R. GAMAUF, *Ad statum licet confugere. Untersuchungen zum Asylrecht im römischen Prinzipat*, Frankfurt a.M., 1999, p. 77 (e ID., *Zur Frage*, cit., p. 65 s.), R. LAMBERTINI, *Non corrompere il servo d'altri*, in «Labeo», XLVI, 2000, p. 296, M. MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris, 2000, p. 143 s. nt. 25, WIELING, *Die Assessoren*, cit., p. 340 s. e nt. 12, F. BOTTA, *Ecl. 17.21: alle origini dell'obbligo giuridico di fedeltà tra coniugi*, in «Studi Nicosia», II, Milano, 2007, p. 83 nt. 50, e HARKE, *Die Rechtspositionen*, cit., p. 35.

¹⁰⁷) Nonostante che alcuni autori, a fondamento delle proprie congetture interpolatorie, abbiano sostenuto che i rapporti sessuali con l'*ancilla* vergine e con lo schiavo fossero dei meri *exempla* della generale fattispecie della *corruptio servi*, e che essa soltanto sarebbe stata inizialmente prevista da Paolo, mentre le altre proverrebbero dalla mano compilatoria (cfr. ALBANESE, *Actio servi corrupti*, cit., p. 114, BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 213 nt. 107, BONFIGLIO, *Corruptio servi*, cit., p. 163, e GAMAUF, *Zur Frage*, cit., p. 66 nt. 92), vi sono molteplici ragioni per cui non credo che una tale ricostruzione possa corrispondere a verità, ma esse qui possono essere solamente sintetizzate. Per lo *stuprum* dello schiavo, allora, va negata l'assimilazione automatica alla *corruptio*, perché per integrarlo si dovrebbe comunque richiedere il costringimento psichico (ex D. 11.3.2 [Paul. 19 *ad ed.*]); comunque, anche se quell'operazione fosse accettata, non si potrebbe reputarla frutto dei giustinianei (quando lo stesso Paolo potrebbe aver aggiunto la menzione dell'illecito). Quanto alla *devirginatio*, invece, la sua inclusione tra le condotte represses con l'*actio de servo corrupto* non corrisponde a quanto emerge dalle fonti, che invece la spostano sotto l'ombrello della *lex Aquilia* o dell'*actio iniuriarum*. D'altronde, a far propendere per la separazione delle tre ipotesi si aggiunge la difforme relazione con la *iactura* prodotta sulla *domus*: in effetti, Paolo delinea due scenari proponibili dal padrone in sede di azione, ossia quello che il *servus corruptus* fosse l'amministratore dei propri affari e quello che rivestisse una posizione comunque molto rilevante nell'assetto della *familia*. Ora, a me pare che tanto la deflorazione della fanciulla, quanto lo stupro dello schiavo – in modo meno eclatante, ma comunque plausibile – siano vicende prive di un rilevante nesso di causalità rispetto alla configurazione dell'illecito riguardante l'*actor rerum*: mentre, se in effetti la congiunzione sessuale con un subordinato di rilievo nell'ambito della casa avrebbe comportato il richiesto deterioramento patrimoniale, non si vede come quell'evento, invece, avrebbe danneggiato l'amministratore in riferimento ai suoi compiti di gestione. Su questi ultimi, insomma, avrebbe inciso essenzialmente la *corruptio* in senso proprio, e non gli altri comportamenti, che dovrebbero dunque tenersene distinti

di specie il preside è chiamato a una durissima repressione. Ne discende che probabilmente l'*adsector* – il cui intervento nel procedimento giustificava il ricorso di Paolo a quella menzione nel relativo *De officio*¹⁰⁸ – era qui il consigliere del governatore provinciale.

Il modo in cui si intende la '*severissima animadversio*', poi, incide sulla ricostruzione del contesto processuale e, di riflesso, sull'estensione delle competenze riconducibili all'assistente. Una parte consistente della letteratura ha, infatti, preso per buono il significato «penalistico» di '*animadverto*'¹⁰⁹, e ha dunque descritto la vicenda di D. 1.18.21 come un'ipotesi di *concursum* tra tutela civile e reazione criminale¹¹⁰. Ciò nonostante, non è imprescindibile credere che con '*animadvertere*' si volesse introdurre una vicenda aggiuntiva di concorso, rispetto a quella già determinata dall'interferenza delle tutele per le tre fattispecie elencate, per di più nell'ambito penale. Con l'invito ad assicurarsi che l'*animadversio*' del *praeses* fosse '*severissima*' a me pare plausibile che magari si stesse considerando meramente la valutazione della vicenda a lui richiesta: in ragione della peculiare posizione degli schiavi soggetti passivi dei tre illeciti, che rimanevano pur sempre di tipo privato, si chiedeva una commisurazione delle condanne particolarmente rigida. D'altronde, nella nostra *actio*, la quantificazione dell'ammontare da pagare non era fissa, ma doveva commisurarsi generalmente alla diminuzione di valore del *servus corruptus*¹¹¹:

¹⁰⁸) Sul problema della presenza dell'*adsector* come elemento presupposto e vincolante di tutte le ipotesi descritte da Paolo si veda anche § 5.

¹⁰⁹) Sull'essenza e i confini dell'*animadversio* dei governatori è necessario rinviare almeno a T. SPAGNUOLO VIGORITA, «*Imperium mixtum*». Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione *procuratoria*, in «Index», XVIII, 1990, specialmente p. 121 ss.

¹¹⁰) Cfr. SCHILLER, *Trade secrets*, cit., p. 842 e 844, ALBANESE, *Actio servi corrupti*, cit., p. 115 (e ID., *Le persone*, cit., p. 137 nt. 596), BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 214, MANTOVANI, *Il 'bonus praeses'*, cit., p. 216 nt. 51, BONFIGLIO, *Corruptio servi*, cit., p. 189 s., GAMAUF, *Ad statum*, cit., p. 77 (e ID., *Zur Frage*, cit., p. 66 nt. 93), e BOTTA, *Ecl. 17.21*, cit., p. 83 nt. 50 (cursoriamente). A sostegno, è stato sovente addotto l'esempio di D. 47.11.5 (Ulp. 5 *de off. proc.*), in cui l'*actio servi corrupti* si cumula con la '*severa animadversio*' verso il colpevole dell'istigazione nei confronti di uno schiavo affinché, rifugiandosi presso la statua dell'imperatore per averne immunità, gettasse infamie sul *dominus* ('*In eum, cuius instinctu ad infamandum dominum servus ad statuam confugisse compertus erit, praeter corrupti servi actionem, quae ex edicto perpetuo competit, severe animadvertitur*'). Tuttavia, senza che si voglia negare il *concursum* in D. 47.11.5 o il cumulo delle sanzioni, la somiglianza al nostro passo mi pare decisamente lieve: lì, l'abuso del diritto di asilo è apertamente giustapposto alla *corrupti servi actio* '*quae ex edicto perpetuo competit*', con l'autore stesso a fornircene attestazione. Di contro, in D. 1.18.21 nulla di tutto questo emerge, al di là dell'omologia dell'espressione finale, la cui interpretazione potrebbe però anche essere differente (si veda subito *infra*, nel testo).

¹¹¹) L'azione era data nel '*quanti ea res erit*' (secondo D. 11.3.1.pr.), che poi veniva raddoppiato (che fosse un *actio in duplum* si ricava da D. 11.3.9.2 [Ulp. 23 *ad ed.*]); le fonti testimoniano poi una serie di interpretazioni divergenti nel caso in cui il *servus corruptus* avesse commesso ulteriori illeciti, ma qui esse non possono essere riportate. Cfr. M.

quindi, il rigore poteva ben essere imposto nella determinazione di un corrispettivo maggiore perché dipendente da un danno tanto più grave in quanto occorso a un servo *actor*, o comunque con un peso nella gestione della casa¹¹². Non c'è quindi alcun reale bisogno di pensare a uno scenario di procedura criminale: tutto il percorso giudiziale si svolgeva, peraltro, nell'ambito dell'*ordo iudiciorum*, senza cioè che si possa desumere dal verbo '*cognoscat*' l'aggancio al rito *extra ordinem*, ma utilizzandolo nel senso più lato di «conoscere e decidere». Ciò detto, però, non se ne deve trarre l'esclusione dell'assessore: se egli era a fianco del *praeses* nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali, è evidente che vi avrebbe partecipato pure in sede penale, nonostante che D. 1.18.21 tratti una fattispecie di tipo diverso¹¹³.

D. 3.3.73 – a proposito del quale non sono mancate le critiche di tenore formale¹¹⁴ – riproduce un caso articolato in una forma complessa (un cu-

KASER, *Quanti ea res est. Studien zur Methode der Litisästimation im klassischen römischen Recht*, München, 1935, p. 182 ss., P. VOCI, *Risarcimento e pena privata nel diritto romano classico*, Milano 1939, p. 49 s., G. PROVERA, '*Actio de servo corrupto*', in «NNDI.», I.1, Torino, 1957, p. 263, ALBANESE, *Actio servi corrupti*, cit., p. 61 ss., BONFIGLIO, *Corruptio servi*, cit., p. 121 ss., e HARKE, *Die Rechtspositionen*, cit., p. 13 s.

¹¹²) La determinazione della sua entità, dunque, era posta in relazione con fattori esterni, e in particolare con le conseguenze deteriori che si sarebbero prodotte sull'amministrazione degli affari o della casa del *dominus*: cfr., ad esempio, HARKE, *Die Rechtspositionen*, cit., p. 35. Non si può nemmeno respingere *a priori* la suggestione che la valutazione più drastica dovesse esercitarsi proprio in quelle ipotesi (lo *stuprum* e la *devirginatio*) in cui concorrevano più fattispecie illecite, benché ogni eventuale riferimento rimanga sotto traccia.

¹¹³) Se invero ci si interrogasse sulla ragione per cui, tra le molteplici incombenze cognitive del *praeses*, si fosse deciso di menzionare proprio quella circa il *servus corruptus*, si potrebbe immaginare che – dovendo rinunciare a supporre che tutte venissero affrontate nella limitata dimensione di un *liber singularis* (peraltro non dedicato al governatore) – in quelle specifiche ipotesi il ruolo dell'*adessor* fosse di maggiore peso nell'ambito della procedura. Ma, poiché questo non è in alcun modo dimostrabile, l'alternativa è che, nell'originale testo di Paolo o nel contesto da cui esso era tratto, venisse chiamato in causa proprio l'assessore, la cui menzione era poi elisa dai giustinianeî, al fine di trarne solo quanto conferente con la figura del preside.

¹¹⁴) Cfr. in sintesi, per i tempi meno recenti, «Index Interpolationum», I, Weimar, 1929, c. 37 e I, «Supplementum», cit., c. 42 (ma in seguito pure SCHULZ, *Storia*, cit., p. 445 nt. 5, seguito pedissequamente da DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 259 nt. 563). La correzione più diffusa si risolve senza dubbio nella sostituzione di '*cognitor*' a '*procurator*'. Si tratta, evidentemente, di una soluzione collegata alla complessiva tesi, diffusa nella prima metà del secolo scorso, per cui la figura del *procurator ad litem* non potesse risalire all'età del principato, ma dovesse la sua presenza nelle fonti a sistematici interventi dei giustinianeî. A partire da S. SOLAZZI, *Il procurator ad litem e la guerra al mandato*, in «Atti Accademia Napoli», LVIII, 1937, p. 19 ss. (ora in ID., *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1960, p. 601 ss.), poi, tale impostazione è però andata incontro a più di un riesame critico, tanto da potersi dire ormai superata, riconoscendosi la possibilità che nei vari passi dei *prudentes* si facesse già menzione di quella figura, e non esclusivamente del *cognitor* (cfr. anche PUGLIESE, *Il processo civile romano*, cit., II.1, p. 318 ss., V. ARANGIO-RUIZ, *Il mandato in di-*

ritto romano, Milano, 1949, rist. 1965, p. 12 ss., B. MECKE, *Die Entwicklung*, cit., p. 100 ss., A. WATSON, *Contract of Mandate in Roman Law*, Oxford, 1961, p. 36 ss., specialmente p. 56 ss. e 78 ss., KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 213 s., e, di recente, MICELI, *Studi*, cit., I, p. 219 ss., con ulteriori approfondimenti e bibliografia). Neanche in D. 3.3.73, pertanto, appare inevitabile muovere dal presupposto di un'inserzione postuma di quel termine, ma si osserva che la medesima conclusione diviene, invece, probabile se si analizza il contenuto giuridico del passo. Poiché, infatti, la vicenda verte intorno a un caso di non riuscito pagamento spontaneo effettuato dal debitore al rappresentante del creditore, e poiché la mancata *solutio* non può che discendere dall'impossibilità di ricevere in capo all'attore, è necessario concludere che questi fosse un *cognitor*, e non un *procurator*: solo al primo è impossibile adempiere, come dimostrano altresì D. 2.14.13.pr. (Paul. 3 *ad ed.*) e D. 46.3.86 (Paul. 8 *ad ed.*) – su entrambe cfr. anche § 5 –, mentre altre fonti lo consentono a favore del secondo (così, ad esempio, D. 2.14.11 [Paul. 3 *ad ed.*]). In aggiunta, la descrizione del percorso processuale, in cui il *dominus litis* compare nelle battute iniziali per poi essere sostituito, si concilia perfettamente con le modalità generalmente previste per la costituzione di un *cognitor* (e molto meno, invece, con quelle del *procurator*): cfr., *ex multis*, almeno C. WIRBEL, *Le cognitor*, Paris, 1911, p. 98 ss., GEHRICH, *Kognitur*, cit., p. 7 ss. e 58 ss., PUGLIESE, *op. cit.*, II.1, p. 325 ss., G. PROVERA, *Lezioni sul processo civile giustiniano*, I-II, Torino, 1989, p. 336 s. e 342 s., KASER, HACKL, *op. cit.*, p. 209 s. e 213 s., MICELI, *op. cit.*, p. 222 ss. e M. MARRONE, *Alieno nomine agere e terzi nel processo romano*, in «Agire per altri. La rappresentanza negoziale processuale amministrativa nella prospettiva storica. Convegno (Università di Roma Tre, 15-17 novembre 2007)» – cur. A. Padoa Schioppa –, Napoli, 2010, p. 322 s. Vi è, inoltre, una seconda direttrice delle contestazioni formali riguardante la continuazione del *fragmentum*, che si è diversificata in base all'estensione del segmento finale che i commentatori hanno ritenuto di denunciare: in maniera radicale a partire da «*propter quod*» (cfr. BESELER, *Beiträge*, I, Tübingen, 1910, p. 41 nt. * e 62 e III, Tübingen, 1913, p. 67, A. GUARNERI CITATI, *Contributi alla dottrina della mora*, in «AUPA», XI, 1923, p. 172 nt. 1, M. NITSCHKE, *Die Hinterlegung der geschuldeten Leistung*, in «SDHI», XXIV, 1958, p. 180, e GEHRICH, *Kognitur*, cit., p. 14 s.), oppure più limitatamente da «*sed hoc*» (con alcune divergenze: S. SOLAZZI, *Tutele e curatele. I. Administratio e satisfactio dei tutori*, in «RISG», LIII, 1914, p. 288 [ora in ID., *Scritti*, cit., II, Napoli, 1957, p. 20], e BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 212), o infine soltanto nella chiusa (come, in maniera non identica, R. DE RUGGIERO, *Note sul cosiddetto deposito pubblico o giudiziale in diritto romano*, in «Studi Cagliari», I, 1909, p. 129 e 170 [seguito da H. VIDAL, *Le dépôt in aede*, in «RHDFE», XLIII, 1965, p. 562 nt. 105], B. BIONDI, *Sulla dottrina romana dell'«actio arbitraria»*, in «AUPA», I, 1916, p. 99 e 100 nt. 1, e F. PRINGSHEIM, *Beyt und Bologna*, in «Festschrift O. Lenel», Freiburg, 1921, p. 239 [ora in ID., *Gesammelte Abhandlungen*, I, Heidelberg, 1961, p. 416]). Il brano presenta effettivamente un tessuto piuttosto spezzato, in merito al quale, in ogni caso, non si può pervenire ad alcun esito costruttivo se non lo si esamina dal punto di vista sostanziale. E tale esame, alla fine, denuncia la sostanziale unità della questione trattata, benché frammentata in una molteplicità di spunti problematici: ogni domanda, in realtà, serve a introdurre elementi utili a pervenire alla conclusione, ossia alla dottrina che chiude il brano. Ne discende, allora, la probabilità che – sebbene qualche alterazione meramente formale possa esservi stata – il filo argomentativo seguito regga solo considerando originarie tutte le sue scansioni. Anche la frase finale, d'altronde, dovrebbe andare esente dalle obiezioni mosse su base formale, che risultano irricevibili per inconsistenza degli argomenti linguistici e sintattici (cioè l'uso di «*dirimere*» e la mancata simmetria nel modo di riferirsi ai due momenti processuali), come pure da quelle sostanziali, che appaiono inconcludenti: non è affatto strano che una volta fornita la risposta al quesito da cui si era partiti, si

mulo di interrogative che sfocia poi nella soluzione finale), inerente la possibilità di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio da parte del debitore a fronte dell'incapacità a ricevere che affligge il *cognitor* sostituto del creditore¹¹⁵: la pronuncia è affermativa ove non sia intervenuta ancora la *litis contestatio*, ma permane sospesa nel caso contrario, con rinvio al libero apprezzamento del *praeses*¹¹⁶. La menzione di quest'ultimo incornicia immediatamente l'ambito spaziale entro cui si svolge la scena giudiziaria¹¹⁷: è un processo provinciale, da ritenersi peraltro potenzialmente incardinato secondo il rito formulare, e non *extra ordinem*¹¹⁸. Ricollegandosi alla tematica assunta dal

aggiunga uno spunto ulteriore, con un precetto su un'ipotesi nuova (l'adempimento *post litem contestatam*), per la quale comunque non si danno particolari problemi di interpretazione (visto che si domanda – correttamente – la decisione alla discrezionalità del giudice). *A contrario*, poi, nemmeno la dimostrazione che quella chiosa conclusiva sarebbe stata inserita dai giustinianeî appare di facile realizzazione, non percependosene la decisività.

¹¹⁵ Cfr. almeno EISELE, *Cognitur*, cit., p. 93 s., DE RUGGIERO, *Note*, cit., p. 166 ss., WIRBEL, *Le cognitor*, cit., p. 119 s. nt. 3, BIONDI, *Sulla dottrina romana*, cit., p. 99, GUARNERI CITATI, *Contributi*, cit., p. 171 s., F. SERRAO, *Il procurator*, Milano, 1947, p. 50, NITSCHKE, *Die Hinterlegung*, cit., p. 179 ss., DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 259, GEHRICH, *Kognitur*, cit., p. 14 s., SCHULZ, *Storia*, cit., p. 445, BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 212 s., CERVENCA, *Sull'uso*, cit., p. 226, M. MARRONE, *La 'facultas restituendi' di D. 6. 1. 9. (Ulp. 16 ad edictum): brevi note in materia di legittimazione passiva alla rivendica*, in «Studi G. Scaduto», III, Padova, 1970, p. 541 nt. 17 (ora in ID., *Scritti giuridici – cur. G. Falcone* – I, Palermo, 2003, p. 163 nt. 17), M. KASER, *Das römische Privatrecht*², I, München, 1971, p. 639 s. (e specialmente nt. 47 e 55), R. VIGNERON, *Offerre aut deponere. De l'origine de la procédure des offres réelles suivies de consignation*, Liège, 1979, p. 163 ss. (con *rec.* di A. BURDESE, in «SDHI», XLVI, 1980, p. 567 s., e di W. LITEWSKI, in «ZSS», XCVIII, 1981, p. 497 s.), ma già ID., *Fideiussor, qui pecuniam deposuit, confestim mandati agere potest. Observations exégétiques sur Papinianus, l. 3 resp., D. 17. 1. 56, 1 et Hermogenianus, l. 2 iur. epit., D 46, 1, 64*, in «BIDR», LXXVII, 1974, p. 484 ss.), G.L. FALCHI, *Le controversie tra Sabiniani e Proculiani*, Milano, 1981, p. 185 s., A. BÜRGE, *Zum Edikt de edendo*, in «ZSS», CXII, 1995, p. 8 nt. 16 e 15 (e nt. 41); KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 213 e nt. 33, B. PERINAN, *La depositio pecuniae: evolución y efectos*, in «Anuario Dereito Facultade Coruña», V, 2001, p. 588 s. (già in «BIDR», XCI-XCII, 1998-1999, p. 151 s.), e ancora MARRONE, *Alieno nomine agere*, cit., p. 326 nt. 56, p. 327 e nt. 62 e p. 333 nt. 87.

¹¹⁶ Dalla chiusura del frammento si ricava che, nell'evenienza di un'offerta da parte del *reus*, pur sempre *ante litem contestatam*, che si scontri con l'incapacità del sostituto a incassarla, il preside della provincia dovesse ordinare il deposito della somma apprestata in luogo pubblico (*in aede*), come avveniva per l'ipotesi di denaro spettante ai pupilli (il metro di paragone chiamato in causa ha suscitato molte perplessità, su cui però è d'obbligo soprassedere). Infine, si chiude prevedendo che, ove la *litis contestatio* fosse già intervenuta, spettava al giudicante valutare e risolvere la questione. Si tratta di un doppio passaggio estremamente problematico, come testimoniano anche le varie critiche formali ricevute (cfr. *supra*, nt. 114), ma credo che alla fine possa considerarsi sostanzialmente genuino e, soprattutto, accettabile dal punto di vista logico e giuridico.

¹¹⁷ Circa le ipotesi critiche che avrebbero voluto la sostituzione con '*praetor*', cfr. VIGNERON, *Offerre*, cit., p. 172.

¹¹⁸ Ciò desumerei dalla sottesa idea di un rapporto obbligatorio avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, che non v'è ragione di spostare – anche al tempo di Paolo, in ipotesi

liber singularis, allora, è necessario evidenziare le relazioni intessute tra l'*adsector* e la carica del preside, nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, come d'altronde emerge anche da D. 1.18.21: si delinea così un quadro sufficientemente coerente, all'interno del quale il coadiutore posto al centro dell'attenzione di Paolo assume contorni piuttosto specifici e riveste competenze, in un certo senso, univoche.

Vi è, infine, D. 5.1.55, che concerne la citazione in giudizio del convenuto tramite i *tria edicta*, e la sua possibile contumacia¹¹⁹. Parlando di un generico editto magistratuale, si informa che quello già emesso dal predecessore nella carica viene contato nel novero dei tre, che sono appunto richiesti o imposti in una specifica procedura; e inoltre che, se quel numero sia già stato raggiunto ad opera dell'*antecessor*, al successore solitamente si consente di promulgarne un altro¹²⁰. Ci si muove, allora, in uno scenario di *cognitio extra ordinem*¹²¹, e in par-

– nell'alveo della nuova procedura. Inoltre, la diversificazione tra due fasi processuali e due soggetti giudicanti ben distinti non poteva che essere propria del rito ordinario.

¹¹⁹) La natura e la finalità di quei *tria edicta*, con i relativi meccanismi, sono ricavabili da una concatenazione di testimonianze ulpianee che si occupano della comparizione in giudizio del convenuto, *id est* D. 5.1.68 (Ulp. 8 *disp.*), D. 5.1.69 (Ulp. 4 *de omni. trib.*) e D. 5.1.70 (Ulp. 8 *disp.*), i quali formano un disposto sostanzialmente unitario, ricostruito dai commissari: (68) '*Ad peremptorium edictum hoc ordine venit, ut primo quis petat post absentiam adversari edictum primum, mox alterum*' (69) '*per intervallum non minus decem dierum*' (70) '*et tertium: quibus propositis tunc peremptorium impetret. Quod inde hoc nomen sumpsit, quod peremeret disceptionem, hoc est ultra non pateretur adversarium tergiversari*'.

¹²⁰) Il passo non ha attirato particolarmente l'attenzione degli studiosi. Tra i pochi merita ricordare A. STEINWENTER, *Studien zum römischen Versäumnisverfahren*, München, 1914, p. 48 s., S. SOLAZZI, *L'editto «qui absens iudicio defensio non fuerit»*, in «Studi V. Simoncelli», Napoli, 1917, p. 430 nt. 1, L. ARU, *Il processo civile contumaciale. Studio di diritto romano*, Roma, 1934, p. 176 s., DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 259 s., BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 213, FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario en el proceso privado romano*, Pamplona, 1969, p. 246 nt. 12, M. TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in «Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo Impero (III-V sec. d. C.). Atti di un incontro tra storici e giuristi (Firenze, 2-4 maggio 1974)» – cur. G.G. Archi –, Milano, 1976, p. 143 nt. 139, R. HAENSCH, *Das Statthalterarchiv*, in «ZSS.», CIX, 1992, p. 228 e nt. 49, KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 478 nt. 60, A. BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem*, I, Milano, 1998, p. 87 s. nt. 76 e p. 91 nt. 83, e L. KOFANOV, *Il ruolo dei responsa nella disputatio forensis*, in «Casistica e giurisprudenza. Convegno ARISTEC (Roma 22-23 febbraio 2013)» – cur. L. Vacca –, Napoli, 2014, p. 82 e nt. 42.

¹²¹) Questo perché – come è noto – la possibilità di proseguire il processo in assenza del convenuto, come la conseguente qualifica di '*contumax*' (si veda *infra*, nel testo), sono meccanismi impensabili nel procedimento formulare, che vi sofferiva in vari modi, qui non pertinenti: cfr., in sintesi, STEINWENTER, *Studien*, cit., p. 8 ss., PUGLIESE, *Il processo civile romano*, cit., II.1, p. 374 ss., G. PROVERA, *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino, 1970, p. 85 ss., KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 222 ss., e, da ultimo, L. D'AMATI, *L'inattività del convenuto nel processo formulare: 'indefensio', 'absentia' e 'latitatio'*, Napoli, 2016, p. 45 ss. Non coglie nel segno, invece, KOFANOV, *Il ruolo*, cit., p.

ticolare nella fase iniziale in cui venivano espletate le formalità necessarie ad assicurare la presenza del convenuto¹²²; i successivi provvedimenti magistratuali sarebbero stati seguiti, in caso di persistente *absentia* del *reus*, da un *edictum peremptorium*¹²³, con l'irreversibile effetto di farlo dichiarare – ove andasse indempniuto – ‘*contumax*’¹²⁴, dando il via al procedimento a suo carico¹²⁵. Il dato

81 s. riferendo la procedura, la definizione di ‘*contumax*’, nonché lo stesso tenore di D. 5.1.55, alla procedura *per formulas*: senza alcun fondamento, infatti, l'Autore riferisce gli *edicta* a tre ipotetiche *contiones* che avrebbero segnato il transito tra la fase *in iure* e *in iudicio* (sulla base di una malintesa analogia col rito penale).

¹²²) Peraltro, va evidenziato come quel meccanismo non fosse l'unico possibile, visto che l'*evocatio* pare potesse svolgersi anche tramite *denuntiationes* e *litterae*: a queste ulteriori modalità (non sufficienti ad attivare però la procedura in contumacia) non si può, però, qui dedicare spazio, rinviando almeno, per ragioni di sintesi, a BELLODI ANSALONI, *Ricerche*, cit., p. 75 ss., la quale impostava il ragionamento sull'idoneità di ciascun tipo di convocazione a fondare un giudizio contumaciale.

¹²³) Questa scansione poteva essere semplificata dalla pronuncia diretta del «perentorio», in quanto già decisivo, per ragioni di urgenza: lo conferma poi (Herm. 1 *iur. ep.*) D. 42.1.53.1 (si veda il testo nella nota seguente e cfr. poi *Paul. Sent.* 5.5a.6[7], su cui si veda anche § 5). Rispetto alle tre testimonianze ulpianee ricordate *supra*, nt. 119, però, il regime esposto da Paolo non appare del tutto conforme: mentre le prime delineerebbero un percorso complessivamente segnato da quattro necessarie intimazioni, il primo sembrerebbe fermarsi a tre. A me pare che questo apparente disaccordo possa essere composto in due modi: innanzi tutto, si potrebbe supporre che i *prudentes* seguissero dottrine diverse, prevedendo così limiti diseguali, ma si tratta di una lettura logicamente impraticabile (sia perché l'esistenza di una divergenza teorica tra giureconsulti appare meno frequente laddove ci si occupasse della prassi operativa dei giudici, che costoro piuttosto registravano e commentavano; sia perché i commissari avevano recuperato entrambe le versioni, il che fa pensare che non le intendessero affatto come confliggenti). Volendo, piuttosto, conciliare le due posizioni, si potrebbe ad esempio pensare che tutti i riferimenti alla somma di tre siano riguardanti i casi in cui il giudice discrezionalmente provvedeva a ridurre il numero degli editti (così, ad esempio, KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 478 e nt. 70). Oppure, in modo forse più coerente al dato letterale, sarebbe lecito scansare *tout court* il problema, evitando di far dire a D. 5.1.55 ciò che non vi è contenuto. Il passo, infatti, non fa alcun cenno all'editto *peremptorium*, ma solo ai *tria*: ciò consente di limitarne i profili di eventuale conflittualità con i passi concorrenti. E', in altri termini, perfettamente possibile che Paolo si stesse dedicando solamente degli *edicta* di comparizione (non *peremptoria*), e del loro destino in caso di sostituzione del giudicante: essi allora sarebbero *in toto* compatibili con i tre enumerati da Ulpiano in D. 5.1.68 e 70. Tali ultime fonti, del resto, hanno di mira proprio l'*iter* che avrebbe condotto l'attore a ottenere l'editto «perentorio»: quindi, la prospettiva ulpianea risulta invero differente da quella paolina, dalla quale non pare lecito trarre assunti circa la prosecuzione del procedimento di convocazione. La prosecuzione della procedura esula, invece, dall'orizzonte di D. 5.1.55, per come tramandato.

¹²⁴) Quell'appellativo veniva, infatti, assegnato automaticamente all'esito negativo delle tre intimazioni da parte del giudicante, come ci racconta D. 42.1.53.1 (Herm. 1 *iur. ep.*): ‘*Contumax est, qui tribus edictis propositis vel uno pro tribus, quod vulgo peremptorium appellatur. Litteris evocatus praesentiam sui facere contemnet*’. Sull'origine del termine e il suo ambito semantico, ben diverso da quello di ‘*absens*’, cfr. ora D'AMATI, *L'inattività*, cit., p. 30 ss. (ma già STEINWENTER, *Studien*, cit., p. 57 ss., ed E. VOLTERRA, *Osservazioni sull'ignorantia iuris*

più rilevante in questa sede, però, è l'ampliamento del panorama rispetto agli altri due *fragmenta*, con l'introduzione delle *cognitiones* tra i compiti dell'*adsector*, in assonanza a quanto già proclamava D. 1.22.1¹²⁶. Come negli altri due testi, però, il nostro funzionario non è affatto contemplato.

5. Dall'indagine sui profili contenutistici, allora, si possono trarre alcune deduzioni. La sequenza di norme, benché complessivamente dedicata a questioni processuali, si presenta in forma disorganica e slegata. In più, essa mette in luce un sensibile iato tra D. 1.22.1 e gli altri frammenti: tra la delimitazione generica dei compiti dell'*adsector*, che dunque non può non esservi nominato, e la precettistica specifica di brani in cui, al contrario, di tale figura non v'è traccia. Il modo più semplice per ricomporre simile sfasatura sembra valutarla alla luce del *nomen* dell'opera: si è, infatti, più volte osservato che, verosimilmente, l'assessore sarebbe entrato in gioco nelle ipotesi descritte, pur se non ve n'è l'evidenza testuale. Ma la conclusione, forse, non è così scontata: la ricorrenza, infatti, di altri funzionari, come il *praeses* (in D. 1.18.21 e D. 3.3.73)¹²⁷, potrebbe far pensare che i loro assistenti giocassero, in realtà, un ruolo marginale nelle fattispecie descritte. In esse, per verità, il personaggio principale, la cui attività è al centro della soluzione prospettata dal giurista, è sempre il titolare della carica. Ora, se concludessimo che questo fenomeno si potesse riprodurre pervasivamente nella parte di opera che non ci è arrivata (cioè la quasi totalità)¹²⁸, dovremmo trarre anche le relative conse-

nel diritto penale romano, in «BIDR.», XXXVIII, 1930, p. 121 ss. [ora in ID., *Scritti giuridici*, VII, Napoli, 1999, p. 105 ss.], con rassegna di fonti; poi PROVERA, *Il principio*, cit., p. 183 ss., L. FANIZZA, *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma 1992, p. 35 ss. e 88 ss. per l'ambito penale, nonché BELLODI ANSALONI, *Ricerche*, cit., p. 1 ss.).

¹²⁵) I prodromi di tale esito erano già contenuti, in realtà, nell'*edictum peremptorium*, col quale si avvisava in ultima istanza il destinatario delle conseguenze processuali della sua definitiva assenza: così, precisamente, D. 5.1.71 (*In peremptorio autem comminatur is qui edictum dedit etiam absente diversa parte cogniturum se et pronuntiaturum*). Cfr., in merito alla complessiva procedura (e dunque alle fonti considerate), almeno STEINWENTER, *Studien*, cit., p. 44 ss., ARU, *Il processo civile contumaciale*, cit., p. 163 ss., FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información*, cit., p. 244 ss., I. BUTI, *La 'cognitio extra ordinem': da Augusto a Diocleziano*, in «ANRW», II.14, Berlin - New York, 1982, p. 45, e KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 477 ss. (rapidamente, pure GUASCO, *Gli atti introduttivi*, cit., p. 72 s.).

¹²⁶) Si veda § 2.

¹²⁷) V'è, ovviamente, anche il riferimento implicito al *praetor* in D. 5.1.55: su tutti si veda § 4.

¹²⁸) Trattandosi di un *μυρόβιβλον*, il lavoro avrebbe occupato un *volumen* intero, ossia un supporto materiale di grandezza limitata, ma comunque assai più esteso dei soli quattro frammenti a noi noti: sul rapporto tra «contenitore» editoriale e dimensioni del prodotto rinvio a COSSA, *Per uno studio*, cit., specialmente p. 104 ss.

guenze sul piano complessivo: una così ampia presenza nei passi di magistrati e funzionari, con ruolo da protagonisti, avrebbe certo reso tangibile – e quasi inevitabile – il rischio di proporre una sorta di duplicazione (anche solo parziale) delle «monografie» dedicate ai primi¹²⁹.

L'esito può apparire, in certa misura, inevitabile, ma – accingendosi a limitare lo spettro dell'esposizione – magari il giurista aveva cercato in qualche maniera di mitigarlo, marcando la caratterizzazione *de adsectoribus*. In concreto, la via più diretta consisteva nel prendere in considerazione, tra le varie congiunture procedimentali prospettabili, quelle in cui il ruolo dell'assistente fosse determinante, o comunque considerevole¹³⁰: in altri termini, selezionare e raccogliere casi esemplificativi delle attività operative di questi¹³¹. Solo in tal modo avrebbe avuto senso intitolare un'opera agli assessori. L'interprete, pertanto, deve ragionare «per difetto», ossia immaginando l'assenza di quel «convitato di pietra»¹³²: a ben vedere, ciò significa dare per scontato un determinato metodo di lavoro dell'autore antico, ossia la necessaria inclusione, in un *De officio adsectorum*, dei soli passi che quei soggetti pubblici avevano come protagonisti. Ebbene, astrattamente non sembra frapporsi alcuna convincente obiezione, soprattutto se si tenga presente quanto già osservato sul

¹²⁹) Per fare due esempi immediati, proprio D. 1.18.21 e D. 3.3.73 avrebbero potuto trovare spazio in un *De officio proconsulis* (o *praesidis*). Anche nel secondo infatti, benché si parli di «*iudex*» è da ritenere che l'*adsector* considerato sia solo quello del preside, perché la parte relativa alla competenza del giudice è trattata sbrigativamente, come se non interessasse all'autore.

¹³⁰) Nel dettaglio, però, non è facile scendere (e infecondo è ragionare sull'allargamento degli ambiti di competenza, senza però interrogarsi sulla loro materiale attuazione, come faceva ad esempio BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 214). Probabilmente, in relazione all'emissione degli *edicta* di comparizione di cui in D. 5.1.55, si può pensare a una concreta redazione da parte dell'*adsector*. Per gli altri due passi, in cui compare il *praeses* ma non il suo coadiutore, i ragionamenti si fanno più impervi. Mentre per D. 3.3.73 sarebbe magari immaginabile – non senza fantasia – un ruolo attivo nelle procedure di offerta dell'adempimento o di *depositio in aede* (che costituivano il nucleo fondamentale della soluzione giurisprudenziale favorevole a tutelare il convenuto desideroso di adempiere), quanto a D. 1.18.21 la partecipazione all'*animadversio* non sembra distinguibile in alcun modo.

¹³¹) D'altronde, non bisogna scordare che «quei» casi rappresentano solamente una piccola percentuale della serie che trovava spazio nel *liber*, se il suo andamento rispecchiava il campione a nostra disposizione: cfr. i cenni *supra*, nt. 128.

¹³²) Un ulteriore, e più estremo, risvolto di un simile modo di ragionare potrebbe condurre anche a ipotizzare che, in molti (e assai meno rintracciabili) altri frammenti contenenti regole di tipo processuale, troviamo menzionata solo la figura del titolare della carica perché la sua presenza, in quanto vertice del procedimento, era assai più funzionale alla trattazione del giurista (ripresa, come tale, dai commissari): non si potrebbe, cioè, escludere che anche in differenti vicende il ruolo dell'*adsector* fosse tutt'altro che marginale, ma risultasse assorbita dal riferimento al funzionario sovraordinato.

valore pregnante del *nomen* rispetto alla precisa scelta di scrittura¹³³. Tuttavia, il procedimento compositivo dei *prudentes* è – come noto – ispirato fortemente al meccanismo dell’aggregazione casistica, ossia dell’accumulo di ipotesi contigue (per similitudine od opposizione); una metodica priva di un vero rigore sistematico, ma dettata dall’andamento analitico dell’argomentazione. Tale andamento, del resto, dovrebbe dirsi meno incisivo nelle trattazioni sugli *officia*, ma non del tutto a esse estraneo¹³⁴: non è possibile, insomma, stabilire – sulla base di un arsenale tanto esiguo di testi – se un lavoro come quello in esame ne fosse completamente immune o se, di contro, la linea del ragionamento guidava Paolo verso ipotesi e regole in cui l’*adsector* non aveva un peso determinante; e se ancora, per avventura, proprio alcune di queste siano state escerpitate da Giustiniano a scapito delle altre.

In effetti, il palese tratto di eccentricità rispetto alla posizione «assessoriale» pare aver orientato i compilatori a «delocalizzare» la maggior parte dei *fragmenta* in *tituli* diversi da D. 1.22, così incrementando la riflessione sulla natura di uno scritto che, nel suo svolgimento, presenta addirittura maggiori somiglianze con le «monografie» sui magistrati o funzionari cui l’*adsector* era aggregato¹³⁵. Merita interrogarsi, allora, sulla reale autonomia sostanziale che una trattazione sugli assessori potesse avere, con la consequenziale, e pressoché inesorabile, conclusione della presenza di larghissime zone di interferenza¹³⁶. Con ciò non si vuol porre in dubbio l’esistenza dell’opera, o la legittimità dell’opzione compositiva di Paolo – sia esso o meno l’unico ad averla effettuata tra i *prudentes*¹³⁷ –, né tantomeno proclamarne la natura iterativa rispetto a un *De officio proconsulis* ad esempio, bensì proprio valorizzarla come iniziativa originale, frutto della volontà dell’autore di radunare in un unitario contesto editoriale tutta una messe di testi coinvolgenti in maggiore o minore misura gli assessori, testi che solitamente erano sparsi in opere distinte (tra cui, evidentemente, potevano avere un peso maggiore le altre *de officio*, *ratione iurisdictionis*, ma

¹³³) Si veda § 1.

¹³⁴) Cfr., in sintesi, COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 227: il punto è già stato toccato al § 1.

¹³⁵) Nel senso che, avendo i commissari preferito utilizzare il *De officio adsectorum*, tranne che per la regola di inquadramento generale (D. 1.22.1), in contesti diversi: oltre a giudicare forte il legame degli escerti con altre figure – il *praeses* ha infatti guidato la collocazione di D. 1.18.21 –, essi hanno impiegato nel titolo D. 1.22 solo scritti alternativi, tra cui il *De officio praesidis* di Macro (per D. 1.22.3). La loro prospettiva, ben più prossima della nostra, fornisce allora un indizio per delineare quei materiali: cfr. già *supra*, nt. 88.

¹³⁶) Come ha rilevato TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali*, cit., p. 143 nt. 139, «l’attività del *praeses*» veniva «considerata in forme ... che non sembrano staccarsi da quelle proprie dei *Libri de officio* dedicati specificamente al governatore provinciale».

¹³⁷) Cfr. §§ 3 e 4.

non erano certo le sole)¹³⁸. Che poi, nel corso del processo creativo, si fosse assorbito nella trama anche qualche passaggio non propriamente incentrato sulla figura del consigliere, non dovrebbe lasciare specialmente stupiti (benché – sia chiaro – quest’ultima rimanga una supposizione).

Quanto detto consente di spiegare altresì l’eterogeneità dei contenuti, che è servita delineare i contorni dei burocrati contemplati. Come detto, si tratta sempre di contesti giurisdizionali, ma spicca – nei limiti del numero ristretto di passi – la varietà di procedure coinvolte: sotto tale profilo, riemerge la continuità rispetto alla pluralità introdotta da D. 1.22.1. D. 1.18.21 abbraccia più ipotesi scandite sempre dal rito dell’*ordo iudiciorum*, quando siano sottoposte alla competenza del governatore provinciale; di D. 3.3.73, che ha come presupposto l’esistenza di un rapporto di obbligazione a prestazione pecuniaria, sembra potersi dire lo stesso; infine, la regolamentazione sull’assenza (e susseguente, sottintesa contumacia) del convenuto di D. 5.1.55 non può che applicarsi, invece, al procedimento di *cognitio extra ordinem*¹³⁹. La suddetta eterogeneità, peraltro, si rispecchia in una titolazione apparentemente inclusiva, ove l’uso del plurale ‘*adessorum*’ evita che si sia tentati di restringere l’ambito dell’indagine a una specifica figura di coadiutore. L’immagine complessiva, dunque, non si concilia con una visione monolitica della figura dell’*adessor*, ossia confinata ai soli collaboratori dei governatori locali¹⁴⁰; piuttosto, essa potrebbe testimoniare un allargamento della prospettiva rispetto a un ambito meramente provinciale (il quale avrebbe peraltro rischiato – come già segnalato – di creare sovrapposizioni col *De officio proconsulis*)¹⁴¹, fino a dare conto della molteplicità di

¹³⁸) Ciò si osserva bene tornando ancora al titolo ‘*De officio adessorum*’ del Digesto (D. 1.22 appunto), laddove il fr. 2, che contiene esplicitamente il riferimento all’assessore è tratto dal libro I del *De iudiciis publicis* marciano. Menzione dell’*adsidere*, invece, compare sì in D. 1.22.3 (Mac. 1 *de off. praes.*), ma anche in D. 1.22.5 (Paul. 1 *sent.*) e in D. 1.22.6 (Pap. 1 *resp.*), ove si usa anche il termine ‘*consiliarii*’. E poi, al di fuori del titolo, pur nell’infrequenza dell’uso lemma nel Digesto, troviamo l’*Ad edictum* (di Paolo, con D. 2.2.2). Tutto questo testimonia senza dubbio la particolarità di un ruolo che si prestava a essere preso in esame in connessione con le più varie figure istituzionali, ma in modo tanto episodico quanto veniva consigliato dalla sua natura «ancillare».

¹³⁹) Per tutte le conclusioni qui sintetizzate si veda il § 4.

¹⁴⁰) Quale era affermata da DELL’ORO, *I libri de officio*, cit., p. 258 e 260. Tale deduzione era fatta discendere dalla ricorrenza del *praeses* in due dei quattro escerti residui, ma anche – meno perspicuamente – dal fatto che nel titolo digestuale sull’assessore comprendesse passi, di altri *prudentes*, in cui si ricordavano solo figure legate all’ambito locale (il che comunque non sarebbe indicativo per ricostruire il lavoro paolino). Si tratta di una linea di pensiero fatta propria, poi, da BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 210 ss., e LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 169. *Contra*, TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali*, cit., p. 143 nt. 139.

¹⁴¹) Pur se, ovviamente, questo rilievo è meramente incidentale, e non può essere caricato di eccessiva valenza. E’ da aggiungere a quanto osservato al § 4 che l’idea di considerare il *liber singularis de officio adessorum* un’appendice di quello sul proconsole (esposta

figure che godevano di quel titolo pubblico.

Infine, l'immagine di complessità si riflette anche sull'articolazione della struttura interna: non conosciamo l'esatta disposizione delle diverse materie toccate, pur se talune osservazioni possono essere proposte. Il vero caposaldo è ragionevolmente da fissarsi nel preambolo di D. 1.22.1, che non v'è ostacolo a pensare collocato all'inizio dell'esposizione paolina, come introduzione «panoramica» alla stessa. Dopo di che, credo sia consentito prospettare al massimo due sequenze. Da un lato, si potrebbe pensare che la scansione delle competenze in quel primo frammento rispecchiasse l'andamento delle materie nel *μυνόβιβλον* (o meglio, il contrario)¹⁴²: ne discenderebbe la precedenza del giudizio di D. 5.1.55, in quanto *cognitio*, rispetto a quelli di D. 1.18.21 e D. 3.3.73, di tipo formulare¹⁴³. Dall'altro, si potrebbe immaginare che quel vincolo sia scarsamente rilevante o comunque indimostrabile¹⁴⁴, e allora ammettere anche l'alternativa rovesciata, ossia l'anteposizione del procedimento dell'*ordo* a quello *extra ordinem* (magari per motivi storici). In entrambi i casi, non avremmo comunque margine per precisare la sottosequenza tra il regime dell'*actio servi corrupti* (D. 1.8.21) e quello del *cognitor* incapace di apprendere il pagamento (D. 3.3.73)¹⁴⁵. Attestandosi su una posizione di prudenza, si ritiene pertanto di mantenere l'ordine leneliano, riprodotto dalla successione digestuale¹⁴⁶, essenzialmente a causa della mancanza di argomenti di consistenza e affidabilità tale da sovvertire la rispondenza tra successione dei frammenti e sequenza di lettura dell'opera.

Quindi, nonostante la scarsità di informazioni, siamo in grado di ricostruire – benché induttivamente e con tutte le necessarie cautele – un quadro del probabile raggio coperto da una trattazione *de officio adsectorum*. Tuttavia,

da DELL'ORO, *I libride officio*, cit., p. 258) trova ancor meno giustificazione se si guarda alla vicinanza – intesa come comunanza tematica, ma pure espressiva – tra le due opere (a sua volta centrale alla visione dell'Autore): se fosse stata davvero un'appendice (come nel caso dei commentari all'editto edilizio rispetto a quello pretorio) si sarebbe differenziata almeno per l'oggetto; altrimenti Paolo avrebbe potuto tranquillamente comporre un *De officio proconsulis* in tre libri. E se anche il *De officio adsectorum* fosse stato redatto prima dell'altro, l'associazione tra i due scritti si sarebbe determinata solamente in sede editoriale, e non dunque ad opera di Paolo (si veda su tutto questo già *supra*, nt. 94).

¹⁴²) Questo ipotizzava, con grande prudenza, DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 259.

¹⁴³) E quindi rientranti nelle *'postulationes'* di D. 1.22.1, sempre ammesso che esse vengano accettate in tale significato: cfr. § 2.

¹⁴⁴) Anche per la difficoltà nell'interpretare tutti gli estremi dell'elenco: si veda ancora la ricognizione al § 2.

¹⁴⁵) Non considero – poiché la si è esclusa al § 4 – l'eventualità che l'*animadversio* rammentata in D. 1.18.21 fosse una forma di repressione penale (il che, in teoria, complicherrebbe ugualmente il quadro della successione di materie).

¹⁴⁶) Cfr., benché non esplicitamente, LENEL, *Palíngenesia*, cit., I, c. 1143.

rispetto al lavoro in questione, gli interrogativi non sono esauriti, visto che occorre tornare a un punto sin qui dato per presupposto, e appurarne cioè anche l'effettiva attribuzione, come spesso accade per i suoi *libri singulares*: se cioè sia stato lo stesso Paolo a comporlo, oppure se si tratti di un'opera confezionata posteriormente, magari per agglutinazione di sue dottrine di diversa provenienza, o addirittura per scissione di un ramo di una delle sue opere più consistenti¹⁴⁷. Giunti a questo stadio dell'indagine, in virtù del contenuto dei frammenti saremmo autorizzati a replicare in maniera abbastanza recisa: oltre a doversi negare l'ingerenza sostanziale delle eventuali interpolazioni¹⁴⁸, i rispettivi istituti considerati non mostrano discordanze rispetto allo stato dell'ordinamento (essenzialmente processuale) della prima età severiana. E all'interno di quel contesto, allora, si consolida il peso delle attribuzioni conferite dalle rubriche digestuali: non v'è necessità di pensare a un diverso giurista della stessa epoca, laddove le *inscriptiones* ci indicano già un nome attendibile¹⁴⁹. Ma v'è dell'altro: la possibilità di trovare precisi riscontri ad alcuni dei passi del *De officio adsectorum*, utili a supportare l'idea della paternità di Paolo. In maniera incisiva si staglia il contorno offerto dalle testimonianze paoline tangenti D. 3.3.73, perché comunque concernenti il *cognitor* e la sua incapacità di ricevere l'adempimento del debitore (controparte del proprio assistito): e così si esprimono, infatti, D. 2.14.13.pr. (Paul. 3 *ad ed.*)¹⁵⁰ e D. 46.3.86 (Paul. 8 *ad ed.*)¹⁵¹. Meno con-

¹⁴⁷ Cfr., in generale su tutti i *libri singulares*, COSSA, *Per uno studio*, cit., p. 18 s. nt. 30, con riferimento alle diffuse tesi che tendono a spostare su altre (e imprecisate) figure autoriali molti di questi scritti.

¹⁴⁸ Col che si tiene anche conto dei casi in cui quelle sono talmente manifeste da poter essere percepite nei loro contorni: ad esempio, la sostituzione di '*procurator*' a '*cognitor*' in D. 3.3.73, per la quale cfr. *supra*, nt. 114.

¹⁴⁹ E', insomma, un criterio di ripartizione dell'onere della prova (a carico di chi voglia negare l'autenticità di uno scritto) che – a mio parere – deve essere rispettato per tutti i *μυνόβιβλα* paolini, e non solo per quello presente (criterio che però non sembra convincere ora F. RODRIGUES ROCHA, *rec.* a COSSA, *Per uno studio*, cit., in «IP», IV, 2019, p. 339 s. nt. 15, il quale appare più legato alle impostazioni critiche di wieackeriana memoria).

¹⁵⁰ '*Sed si tantum ad actionem [procurator] <cognitor> factus sit, conventio facta domino non nocet, quia nec solvi ei possit*'. In merito, si vedano SERRAO, *Il procurator*, cit., p. 34 s. e 49 s., GEHRICH, *Cognitor*, cit., p. 16, BRUTTI, *La problematica*, cit., I, p. 176 s., KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 213 e nt. 33, MARRONE, *Alieno nomine agere*, cit., p. 325 nt. 56, e ora I. PONTORIERO, *Commento. Libro III*, in Iulius Paulus, *Ad edictum libri I-III – cur.* G. Luchetti, A.L. de Petris, F. Mattioli, I. Pontoriero –, Roma, 2018, p. 176 e nt. 337. L'unico modo per superare la contraddizione rispetto al tenore, esattamente opposto ('*Quia et solvi ei [procuratori] potest*'), di D. 2.14.11 (Paul. 3 *ad ed.*) è immaginare la distinzione soggettiva dei due sostituti, e quindi la corruzione del § 13.pr., ricollegandolo al *cognitor*.

¹⁵¹ '*Hoc iure utimur, ut litis [procuratori] <cognitori> non recte solvatur: nam et absurdum est, cui indicati actio non datur, ei ante rem indicatam solvi posse. Si tamen ad hoc datus sit, ut et solvi possit, solvendo eo liberabitur*'. La letteratura è la stessa della nota precedente. Nel caso del *cognitor*, a negare la concessione dell'*actio indicati* soccorre *Vat. fr.* 317.

cludente, ma comunque indicativa, è l'opportunità di tracciare connessioni per il testo riguardante la citazione del convenuto, cioè D. 5.1.55: oltre che al regime dell'*evocatio* tratteggiato da Ulpiano e dunque valido per gli inizi del III secolo d.C.¹⁵², v'è l'assonanza di un'altra voce paolina – o presunta tale¹⁵³ – quale *Paul. Sent.* 5.5a.6 (7), ove tornano i *tria edicta*, eventualmente sostituiti dall'unico *peremptorium*, a cui seguono le ricordate conseguenze deteriori per il chiamato non ottemperante¹⁵⁴.

Il giudizio sullo stile, poi, potrebbe apparire inconcludente (o non soddisfacente) a fronte di *fragmenta* di cui si è costantemente lamentata la manipolazione¹⁵⁵; ma più volte la portata di quest'ultima è stata ridimensionata (quando non addirittura esclusa), così che ormai si ritenga non interessato in misura rilevante il profilo sostanziale dei passi¹⁵⁶. Pertanto, se si voglia riconoscere almeno un'impronta autoriale originaria ai vari passi, se ne potrà osservare la fisionomia asciutta, l'incedere (talora eccessivamente) serrato e la valenza giuridica ristretta al limite del puntiforme¹⁵⁷. Il solo testo in cui si indulge nella descrizione di una vicenda, accedendo a un approccio problematico, è D. 3.3.73: il resto è pura decisione¹⁵⁸. Poiché, però, quello è anche l'unico passo in cui

¹⁵² E' il trittico ulpiano costituito da D. 5.1.68-70, col quale il coordinamento non è scontato, ma certo non impossibile: si rinvia *supra*, nt. 119.

¹⁵³ Circa la paternità delle *Pauli sententiae* e, anche disgiuntamente, dei singoli materiali che vi sono raccolti, il dibattito è stato lungo e tormentato: di recente, si va affermando con una certa capacità persuasiva quello della probabile composizione da parte di Paolo delle varie opinioni, quando non anche dell'opera intera (così, ad esempio, I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli sententiae*, Milano, 2017, p. 50 e soprattutto p. 444 s.). Si può aggiungere, a livello di fonti specifiche, che nessuna particolare ragione impedisce di pensare al nostro giurista per *Paul. Sent.* 5.5a.6(7).

¹⁵⁴ '*Trinis litteris vel edictis aut uno pro omnibus dato aut trina denuntiatione conventus nisi ad iudicem, ad quem sibi denuntiatum est aut cuius litteris vel edicto conventus est, venerit, quasi in contumacem dicta sententia auctoritatem rerum iudicarum obtinet: quin immo nec appellari ab ea potest*'. Nella logica – argomentata *supra*, nt. 123 – di limitare la portata concreta di D. 5.1.55 all'enunciazione della cadenza delle tre intimazioni, senza estenderla alle procedure seguenti di cui non fa menzione, basti sottolineare come la '*trina denuntiatio*' sia coerente con quella somma di tre editti che si ricava dal frammento del *De officio adsectorum*.

¹⁵⁵ Soprattutto per D. 1.18.21 e D. 3.3.73.

¹⁵⁶ Si veda § 4.

¹⁵⁷ L'unica eccezione sarebbe rappresentata dall'enunciato generale di D. 1.22.1, la cui finalità appare però non solutoria ma esplicativa e definitiva: si rinvia alla disamina svolta al § 2.

¹⁵⁸ In questo, effettivamente, si osserva una qualche rispondenza all'idea – su cui si tornerà *infra*, nt. 161 – che queste opere *de officio* fossero influenzate dallo stile degli atti emessi dalle cancellerie imperiali, condividendone i destinatari e, molto spesso, i contenuti. Sembra insolito che DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 260, mentre affermava che si sarebbe trattato di «una epitome o di un breviario per il processo», contestualmente constataste che «largo spazio» vi doveva essere dedicato «alla discussione dottrinale». L'esame dei passi, con la non apprezzabile eccezione di D. 3.3.73, mostra però esattamente l'inverso.

difficilmente ci si sarebbe potuti limitare a enunciare la regola prescindendo dal *casus* che la originava, si è spinti a chiedersi quale sia stato l'effettivo ruolo dei compilatori nella resa finale di testi così essenziali: cioè, se quella veste di scrittura «burocratica» non potesse invece essere aliena al trattato monografico autentico, magari costruito sulla traccia di un'agglomerazione di casi singoli. Ebbene – fatto sempre salvo il *caput* di D. 1.22.1, la cui forma non sposterebbe comunque il giudizio –, per D. 1.18.21 e D. 5.1.55 non si potrebbe invero escludere in radice che la soluzione giuridica fosse magari preceduta da una descrizione empirica. Pur se – come è facile intuire – l'ipotesi è indimostrabile, in assenza di prove testuali, essa aiuta ciò nonostante a rimarcare quanto la nostra percezione sia influenzata dal filtro della tradizione.

La concorde impressione ricavata dai frammenti si incontra, del resto, con la convinzione diffusa nella giusromanistica che almeno i *μὴνὸςβλαα* di diritto pubblico possano tenersi esenti dall'accusa di esser stati composti da altri, in epoca successiva a Paolo: l'effetto di tale convergenza è consistito nel considerare generalmente genuino anche il *De officio adessorum*¹⁵⁹. A ben vedere, è comunque corretto ammettere che ciò avviene principalmente in virtù dell'assenza di idonee prove contrarie, poiché nei fatti non siamo a conoscenza di alcun indizio esplicito che possa aiutarci ad assegnare il *liber singularis*. La stessa incertezza, poi, si riverbera sui tentativi di datarlo più precisamente¹⁶⁰: le contiguità sostanziali verso discipline di età severiana non si spingono oltre i rammentati intrecci frutto di interpretazione; né nei passi si affacciano agganci a provvedimenti imperiali, come invece ci si aspetterebbe in un lavoro destinato alla prassi giudiziaria¹⁶¹. L'unico elemento latamente utilizzabile trascende

¹⁵⁹) La circostanza è, talora, espressa in modo implicito: si vedano BERGER, *Iulius Paulus*, cit., p. 720, DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 260 ss., SCHULZ, *Storia*, cit., p. 445 (pur contestando la «fattura postclassica» di D. 1.18.21 e D. 3.3.73), BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 210 ss., C.A. MASCHI, *La conclusione della giurisprudenza classica all'età dei Severi. Iulius Paulus*, in «ANRW», II.15, Berlin - New York, 1976, p. 686, TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali*, cit., p. 143 nt. 139, e LIEBS, *Jurisprudenz*, cit., p. 169.

¹⁶⁰) Così BERGER, *Iulius Paulus*, cit., p. 720. A parere di BEHREND, *Der assessor*, cit., p. 210, invece, la creazione dell'opera risalirebbe all'età giovanile di Paolo, specialmente per ragioni stilistiche che la avvicinerebbero alle *Institutiones*: tale congettura appare, però, destituita di fondamento, visto che le scelte espressive risultano determinate piuttosto dalla scarsa scrittura che caratterizzava il *genus de officio* (si veda *supra*, nel testo). Anzi, proprio in ragione di questo, mi sentirei di collocare lo scritto più vicino all'epoca compositiva di altri trattati simili (il *De officio proconsulis* è posteriore al 211 d.C., come ricordato *supra*, nt. 94): e ciò sarebbe ben più compatibile con l'aver Paolo già svolto la funzione di assessore (si veda subito *infra*, nel testo). In senso analogo a quello qui percorso, cfr. VIGNERON, *Offerre*, cit., p. 163 e nt. 214 (anche se poi pervenendo a una collocazione dello scritto nell'esteso arco temporale della biografia complessiva di Paolo, il che equivale a non datarlo).

¹⁶¹) Per quanto si sia pure sostenuto che i *libri de officio* come genere «risentono dello stile del materiale utilizzato, le costituzioni imperiali, o, in genere, dei moduli propri delle

i singoli passi e deriva da un dato biografico, visto che proprio Paolo dovette ricoprire uno specifico ruolo di *adsector*, in assistenza al prefetto del pretorio Papiniano (tra il 205 e il 211 d.C.)¹⁶². Non sarebbe allora strano che egli, in concomitanza con, o meglio subito dopo, la carica, si fosse impegnato nel resoconto di una posizione burocratica che aveva avuto modo di approfondire dall'interno¹⁶³. Seguendo tale ordine di ragionamenti, inoltre, si individuerrebbe un arco temporale ragionevolmente posteriore all'eventuale produzione di Puteolano¹⁶⁴, facendo assurgere quello paolino a *summa* del genere letterario, oltre che a suo paradigma: del resto, è proprio in questi termini che i giustiniani sembrano averlo recepito, non lasciando spazio ad alternative.

Conclusivamente, mi sentirei di affermare che la nostra prospettiva è certamente indotta dalla cernita digestuale, ma non è detto che sia stata, al tempo stesso, fuorviata da essa. L'esistenza di scritti antesignani del «sotto-genere» che il *De officio adsectorum* paolino incarna non può essere dimostrata sulla scorta della vaga menzione dell'*'adsectorio'* di Masurio Sabino, del tutto inidonea a fondare un'argomentazione in tal senso, o dell'omonimo '*liber*' di Puteolano, sebbene di questo non sia in definitiva corretto negare la natura di prodotto letterario. Ma, tornando in chiusura a ribadire l'attenzione alla questione nominalistica, '*Adsectorius liber*' o '*Adsectoria*' non sono equivalenti di '*De officio adsectorium*': sia perché l'inserimento in un determinato filone letterario – pur sempre consapevole, per quanto se ne voglia limitare l'impatto

cancellerie imperiali» (MASCHI, *La conclusione*, cit., p. 685; e cfr. analogamente già SCHULZ, *Storia*, cit., p. 438), tuttavia, qui non si tratta tanto di verificare lo stile della scrittura di tali prodotti sotto la lente della lingua impiegata dalle cancellerie, quanto piuttosto la presenza di vere e proprie citazioni di norme, che indirizzino la datazione. L'altra affermazione invece, sebbene la scarsa sopravvivenza di testi (e talora la constatazione di alcune loro manipolazioni postume) renda più difficile verificare questo assioma in riferimento ai *libri singulares* paolini, non avrebbe riscontro nel *De officio adsectorum*. Le citazioni di norme imperiali, del resto, mancano anche in un lavoro analogo riferito a Paolo, *id est* il *De officio praefecti urbi*, mentre sono abbondantemente (in proporzione ai passi) presenti nei trattati sul *praefectus vigilum* e sul pretore tutelare. Non è semplice decidere se si tratti di un mero evento statistico, oppure se debbano trarsene conseguenze sul piano della natura delle rispettive esposizioni (conclusione su cui sarei tuttavia assai cauto).

¹⁶² Le testimonianze sono molte: le ricorda ora I. PONTORIERO, *Una biografia «enigmatica»*, in Iulius Paulus, *Ad edictum libri I-III*, cit., p. 5 s. nt. 14, il quale respinge anche le tesi per una datazione anteriore del *μὴνὸς βλὼν*, ossia dal 203 in avanti.

¹⁶³ La stretta connessione tra l'esercizio di una funzione e la scelta di trattarne in veste letteraria si esprime nella giurisprudenza romana in varie forme, non ultime appunto quella delle istruzioni a magistrati quando si fosse frequentata la macchina amministrativa pubblica, oppure – anche se di ambito diverso – quelle della letteratura isagogica ove si fosse atteso all'insegnamento, e quella della cronaca, per così dire, «giudiziaria» in virtù della partecipazione al *consilium principis*.

¹⁶⁴ Su questo punto ci si è già diffusi nel § 3.

sulle opzioni autoriali – comincia proprio dalla scelta del titolo; sia perché lo sguardo ai possibili contenuti delle rispettive opere non consente di asserire la consonanza oggettiva circa i temi affrontati e il taglio espositivo¹⁶⁵.

Paolo, allora, si presenta come l'unico maestro romano ad aver declinato il *genus* 'de officio' in relazione a una figura formalmente secondaria ma ormai talmente diffusa, e invero accreditata di mansioni rilevanti nell'ambito di vari tipologie di procedimenti giudiziari, da suscitare interesse nel giurista: magari per esperienza professionale personale, o a causa della percezione dell'esigenza di colmare un «vuoto» nel panorama della produzione giuridica, venendo incontro alle aspettative degli aspiranti *adseccores*, come dei privati che li avrebbero incrociati nei *iudicia*. Non è possibile stabilire con precisione se il nostro autore abbia tenuto presente un modello specifico, già costruito intorno a quella funzione pubblica, o più genericamente altri scritti su *officia* differenti, o infine abbia lavorato in piena autonomia. Il risultato, però, denuncia senz'altro quella medesima autonomia, a fianco di un'indubbia originalità rispetto a predecessori e contemporanei: tale è l'immagine che del *liber singularis de officio adseccorum* sembrano restituirci i commissari di Giustiniano in maniera così netta, che è sinceramente arduo non esserne persuasi.

¹⁶⁵ Addirittura, vi è stato chi – in particolare HITZIG, *Die Assessoren*, cit., p. 152 – ha potuto sostenere che il lavoro di Puteolano non fosse affatto assimilabile ai 'De officio', ma raccogliesse una sequenza di fattispecie, e relative soluzioni giuridiche, riferibili piuttosto ai *consiliarii* (tenendo distinti questi dagli *adseccores*, come si è accennato *supra*, nt. 85). Alla ricerca di somiglianze, del resto, si rimarrebbe delusi: non risulta decisivo, in tal senso, il fatto che la citazione ulpiana di Puteolano (D. 2.14.12) riguardi il caso di un rappresentante della parte, analogamente a quello di D. 3.3.73. Al di là del fatto che lì si tratta probabilmente di un *procurator*, mentre Paolo contemplava il *cognitor*, le ipotesi sono abbastanza differenti (eccepibilità dei patti, da un lato, e ammissibilità dell'adempimento in corso di lite, dall'altro): soprattutto perché il rito a cui atteneva il discorso di Puteolano (nella visuale di Ulpiano) era quello dinanzi al pretore, diverso da quello provinciale diretto dal *praeses* del brano paolino. Non si potrebbe ragionevolmente concludere, insomma, che una trattazione sugli *adseccores* dovesse per forza contenere una sezione sulle relazioni giudiziarie tra parti e loro sostituti.

